This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 692 687
FOR
B 69

PROPERTY OF
CR TK
B
HARVARD LAW LIBRARY

SUL

DIRITTO PENALE E SUL GIURÌ

SCRITTI DIVERSI

DELLO

Avv. FRANCESCO BONANNO

Giudice del Tribunale di Catania

SECONDA EDIZIONE

CATANIA
TIPOGRAFIA REALE DI ADOLFO PANSINI
1896

BIBLIOTECA LUCCHINI
7649
N.° d' ord. 5738

ITA
980
BON

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

Digitized by Google

Italy

All'Ill.mo Prof. Luigi
Cantoni, Consigliere della
Corte d'Appello di Siena
Direttore della Rivista Italiana
in omaggio
l'autore

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

SUL DIRITTO PENALE E SUL GIURÌ

SCRITTI DIVERSI

DELLO

Avv. FRANCESCO BONANNO

Giudice del Tribunale di Catania

SECONDA EDIZIONE

CATANIA

TIPOGRAFIA REALE DI ADOLFO PANSINI

1896

S
ITA
786

Digitized by Google

FOR TX
B6976D

DEC 20 1930

Digitized by Google

ALL' ONOREVOLE

FRANCESCO SAVERIO ARABIA

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

GRANDE UFFICIALE

SENATORE DEL REGNO

Nel 1884 io dedicai ai miei figli il mio piccolo libro sul Diritto Penale e sul Giurì, onde tenessero sempre presente alla mente ch' io fui caldo cultore dei buoni studii, e specialmente della scienza criminale, perchè l'esempio paterno fosse loro d'incitamento a studiare alacremente, per mantenere un nome onorato alla famiglia, ed essere utili a loro stessi ed alla patria.

Ora volendo ristampare il detto mio libro, che comprende varî miei scritti pubblicati antecedentemente in tempi diversi dal 1846 al 1869, pria ch' io fossi entrato nella Magistratura, la dedica di questa novella edizione con una Appendice sul Giurì io credo doverla fare a preferenza al mio antico e caro condiscepolo Francesco Saverio Arabia, col quale in Napoli io lavorai dal 1843 al 1847 presso lo Studio del fu celebre Avv. Giuseppe Marini-Serra. Egli uscito dalla scuola dell' illustre maestro Marchese Basilio Puoti si rese chiarissimo in letteratura; e poi dopo il De Falco che uscì dallo stesso Studio del Marini-Serra, divenuto anch' esso esimio Giureconsulto nelle materie penali, ed entrato poscia nella Magistratura, si fece molto ammirare per qualche 18 anni quale So-

Digitized by Google

stituto Procuratore Generale alla Corte di Cassazione di Napoli, *Sezione Penale; prese parte alle diverse Commissioni che per tanti anni discussero i varî progetti del Codice Penale Italiano*, *e pubblicò nel 1891 il suo libro tanto applaudito* — I principî del Diritto Penale applicati al Codice Italiano.

Onde la dedica della presente edizione se l' abbia in attestato di antica e costante amicizia, *e di sincera ammirazione per lui*, *di cui l'Italia si onora; sperando che vorrà gradirla*, *essendochè i miei pochi scritti furono allora con molta indulgenza assai benevolmente giudicati da sommi magistrati*, *e da varî periodici giuridici d'Italia* (1).

Ma non tutti li detti miei lavori hanno oggi il pregio

---

(1) Fra i periodici il Monitore Giudiziario ed Amministrativo, La Legge del 29 Maggio 1884 vol. 1° N.° 22 pag. 792 con molta generosità l'annunziò al pubblico con le seguenti brevi parole: « *È una serie* » *di temi molto interessanti di legislazione penale e di diritto pu-* » *nitivo, svolti con buoni argomenti e con elevati e nobili pensieri*, » *non disgiunti da citazioni, che provano nell'autore una grande e-* » *rudizione classica e letteraria*».

Digitized by Google

dell'opportunità, mentre nel Codice Penale Sardo del 20 Novembre 1859, che poi fu esteso al Regno d'Italia, vennero in parte introdotte le riforme da me già propugnate in ordine all'estensione delle scuse, alle circostanze attenuanti ed all' imputabilità delle azioni dei sordo-muti; del che ne fui lietissimo vedendo realizzati taluni dei miei voti in epoca posteriore più felice.

Catania, Agosto 1896.

IL SUO COSTANTE AMICO
FRANCESCO BONANNO.

Digitized by Google

Digitized by Google

TEORICA FONDAMENTALE

DEL DIRITTO DI PUNIRE

(Lavoro pubblicato in Catania nel 1854)
Tip. R. Ospizio di Beneficenza.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE

Ardua per quanto grave è stata sempre la quistione sull'origine del diritto di punire, che ha occupato i sommi pubblicisti. Su di ciò varie e ben diverse sono state le loro teoriche, mentre alcuni han fatto derivare il diritto di punire dalla giustizia morale o assoluta; altri dal diritto di legittima difesa ch' esercita il corpo sociale; taluni infine dall' utilità o interesse. Tali diverse teoriche si sono divise in due classi dai pubblicisti Alemanni, in teorie assolute ed in teorie relative. Le teorie assolute sono quelle che cercano a giustificare il diritto di punire in sè stesso, assegnando per fondamento di questo diritto la giustizia assoluta: esse rimontano ad un principio morale, al giusto. Le teorie relative sono quelle che giustificano il diritto di punire pel fine che si propone il Legislatore, cioè l'utile: esse rimontano ad un principio materiale, allo interesse. A questi differenti sistemi vanno congiunti i nomi celebri di Kant, Bentham, Beccaria, Filangieri, Feuerbach e di tanti altri creatori e partigiani di detti principii.

Digitized by Google

Ma ve ne ha alcuno tra essi principali sistemi che si potrà adottare assolutamente? Io credo che nel rigore come sono esposti, nel vero senso di essi principii, così assoluti come essi sono, non se ne potrà ammettere alcuno; per cui ho creduto adottare una teorica diversa da quelle sopra cennate, che tenterò esporre alla meglio, secondo le mie deboli forze, la quale si dirà mista giusta il linguaggio dei filosofi Alemanni.

E molto interessa di stabilire la vera teorica sull'origine del diritto penale, onde i Legislatori adottandone francamente le conseguenze, andassero a giusti risultati.

Digitized by Google

Capitolo Primo

SOMMARIO—Vi sono doveri morali, fra cui il mantenimento dell'ordine sociale, e perciò havvi una giustizia morale o assoluta, anteriore a tutte le leggi positive che dà premî ed infligge pene.

§ 1.

Non furono i Legislatori che a loro volontà ed arbitrio crearono i delitti, ma il dito di Dio fu prima che segnò il bene ed il male, e la nozione del delitto è in ciascuno anteriore alla conoscenza di qualunque legge scritta. Egli è così: nel cuore umano sta impressa una legge morale rivelataci mercè della ragione, che mica non varia con le vicende del tempo, che si conosce dal rozzo e dallo incivilito, la quale disvela all' uomo i proprî doveri verso Dio, verso sè stesso e verso gli altri, facendo avvertire e separare il bene dal male, il giusto dall'ingiusto (1).

---

(1) Platone, che ben meritò l'attributo di divino, applicando il sistema della metafisica all'etica, insegnò che vi fosse un ordine morale

Digitized by Google

E fra tanti doveri che la ragione ha rivelati all' uomo, è principalissimo quello di mantenere l' ordine sociale, avvegnachè l'uomo nacque per la società, ove egli è obbligato a compiere i suoi doveri verso sè stesso e verso gli altri ; per cui essendo legge di sua natura il conservarla, ne consegue che chiunque attenta all' ordine sociale, contravviene apertamente al più sacro dovere morale. Nessun dubbio su di ciò. Che agli oppugnatori della sociabilità dell' uomo per sua stessa natura mi basterà solo il dire, ch' essendo l' uomo un essere sensibile ed intelligente, per ciò solo dalla natura non poteva essere consacrato al disordine, ma nacque alla società, onde dispiegarvi tutte le sue facoltà intellettuali, e farvi ricambio di lumi, di servigî e di affetti, per aversi una migliore esistenza. Certamente, l' intelletto per cui l' uomo impera sopra tutto il creato, per cui noi siamo fortunati di conoscere Dio ed il diritto, non ci fu largito per restare un germe infecondo nell' uomo bruto, ma per svilupparsi e produrre effetti meravigliosi ; lo che potendo solamente avvenire in società con l' aiuto della parola, mercè lo scambievole soccorso e consiglio, col fecondare e correggere a vicenda le proprie idee, è

---

eterno, inviolabile, segnato dal dito di Dio, e disse il bene esser riposto nel conformare le proprie azioni alle norme di quest'ordine, ed il male nel calpestare le venerande leggi da lui impresse nel cuore umano, e rivelate mercè della ragione—V. Sulla filosofia di Platone, fra le altre le opere del Cousin, del Müller, del Gioberti, ed il bel Saggio sulla Letteratura Greca di Alfio Mavilla.

Digitized by Google

evidente che l'uomo nacque per la medesima, e che la triste solitudine è per lui uno stato di costringimento e di pena, ove per dura necessità si sono alcuni ritrovati, e non mai sua destinazione (1).

E se pure l'intelligenza e la moralità dell'uomo non dicessero abbastanza per provare ch'egli è socievole, senza filosofare davvantaggio mi basterà dire, che l'uomo è socievole perchè è tale la sua natura, siccome ogni uomo può farne testimonianza per sè (2).

---

(1) "Ad onta di quanto potè mai dirsi, il solitario è l'uomo bruto, è l'uomo pianta, è l'uomo spogliato del suo raggio divino. (La solitudine non è dolce che in mezzo alle grandi città). Per una ammirabile volontà della Provvidenza l'uomo solitario non è che un ente incompiuto; l'uomo ha perfezione nell'uomo. Malgrado le massime rovinose d'una filosofia ingannatrice, solo alla società, qual'è la nostra, dai più grandi ai più infimi, tutti dobbiamo la forza che ci anima e ci sostiene. Dio ci ha creati per vivere e per amarci l'un l'altro; perciò soltanto l'egoismo è un vizio, un delitto!... vale a dire la diserzione da una delle leggi precipue della natura." (X. B. Saintine, trad. S. Bandarini).

(2) Filangieri nella Scienza della Legislazione lib. 1. cap. 1. scrisse: "Io non sono così strano per supporre uno stato di natura anteriore alle società civili. Io sono il primo a credere che la società sia nata coll'uomo."

Beniamino Costant nel cap. 8. del suo Commento al Filangieri, al luogo succennato scrisse: "Si deve saper buon grado al Filangieri, d'aver purgato le sue ricerche dalle quistioni relative allo stato primitivo dell'uomo. Gli scrittori del decimottavo secolo avevano messo in gran voga simili quistioni, insolubili ad un tempo e puramente speculative. Nella istoria di qualsivoglia origine vi sono dei fatti primordiali, dei quali non si deve più ricercar la cagione.... L'uomo è so-

Digitized by Google

Quindi per tutte le ragioni si può bene stabilire una prima verità fondamentale della nostra teorica, cioè che l'uomo nascendo alla società ha per morale l'obbligo di conservare e proteggere la medesima.

§ 2.

Accanto a tal legge morale sta la sanzione penale, poichè essendo gli uomini dotati d'intelligenza per conoscere il vero, di libertà per scegliere il buono, e di attitudine per seguire il giusto, sono essi responsabili tutte le volte che con libero arbitrio commettono il male conosciuto. Ed invero allorchè noi commettiamo il male, e ne siamo responsabili, sorge nelle nostre coscienze il tremendo Tribunale della giustizia assoluta, che mica non falla, e ci punisce coi pungenti rimorsi, che sono le pene della natura.

Tale giustizia morale è per l'uomo una verità primitiva, che tutti conosciamo all'ora stessa che abbiamo la nozione del giusto e dell'ingiusto, per cui avvie-

---

cievole, ma non a cagione della sua debolezza, giacchè vi sono degli animali più deboli che non sono socievoli. Egli vive in società, ma non perchè abbia calcolato i vantaggi che la società gli avrebbe procurati, giacchè per calcolare questi vantaggi avrebbe dovuto antecedentemente conoscere la società. In tutto ciò vi ha un circuito vizioso, ed una petizione di principio. L'uomo è socievole, perchè è uomo, come il lupo è insocievole perchè è lupo. Sarebbe lo stesso che volere indagare perchè il primo cammina con due piedi ed il secondo con quattro."

Digitized by Google

ne che come il bene ed il male sta fitta nelle nostre coscienze la verità: il male merita il male: l' uomo ingiusto deve riparazione all' ordine morale per lui disturbato.

Ciò dice l'innocente, ed anche il reo che a sè stesso non sa nascondere il grido della propria coscienza, lo ripete a sè medesimo, ed in secreto si accusa e si condanna. E se anche avviene che taluno gli arrechi un male fisico per lo male ch' egli ha prodotto, a sè stesso non dirà mai che ha patito una ingiustizia, bensì che porta la pena di un male che ha commesso; tanto è vero che ogni seme di colpa genera il frutto doloroso della pena, e tanto il sentimento di una giustizia assoluta sta fitto nelle nostre coscienze.

Tale giustizia morale è parte della giustizia divina, è raggio di Dio, poichè penetra nel segreto di tutte le coscienze, e punisce inesorabilmente chiunque è il colpevole, nè cangia per trascorrer di secoli; onde avviene che gli oppressori raggiunti immediatamente da tale giustizia infallibile, straziati da pungenti rimorsi senza tregua nè requie, sono più infelici dei loro oppressi, appunto perchè colpevoli (1).

Così possiamo stabilire come verità e come assioma, che vera punizione nasce dalla giustizia assoluta, la

(1) Secondo Platone, nel luogo sopra citato, è più sventurato chi commette una ingiustizia che chi la riceve; ed il delitto quantunque coronato dai più felici successi, è sempre il colmo della sciagura.

Digitized by Google

quale infligge il castigo per la colpa, e dà premio alla virtù (1).

Capitolo Secondo

SOMMARIO—Dalla giustizia assoluta però non viene punto alla società il diritto di punire.

La società ciò non ostante non può stabilire il suo diritto di punire sulla base della giustizia morale, che il male merita il male. Ed invero non si potrebbe spiegare e giustificare abbastanza, perchè la società si dovesse dare la pena d'infliggere il male, per la sola ragione che si è commesso il male. Dio solamente può far ciò, poichè avendo egli data all'uomo l'intelligenza, la libertà e l'attitudine per seguire il giusto, noi tutti per le nostre colpe siamo responsabili verso lui solo, e quin-

(1) Molti credono che chi fa il bene non meriti nulla, poichè non fa altro che il suo dovere. Costoro s'ingannano a partito, poichè non vi è merito nè demerito per gli esseri, che nelle loro operazioni sono costretti da forza irresistibile, o comandati per legge. Ma per colui che ha la libertà della scelta, la cosa è ben differente: quando con libertà commette il male è condannabile, perchè egli conosceva il bene, e potendo sceglierlo non volle; e del pari quando segue il giusto è degno di rimunerazione, per ciò solo che avendo la libertà di scegliere il male nol volle. Così è la libertà delle nostre azioni che ne determina il merito o il demerito; e la natura punisce l'uno coi pungenti rimorsi, e premia l'altro con la pace della coscienza e la soddisfazione interna, che valgono all'uomo dabbene tutt' i compensi.

Digitized by Google

di egli solamente può con ragione assidersi giudice nelle nostre coscienze, interrogarci delle nostre azioni, e punirci per ciò solo che abbiamo commesso il male.

Ma Dio non ha affidato alla società di fare espiare la colpa sulla terra (1), e perciò sulla sola ragione che il male merita una pena, la società non può fondare il suo diritto di punire. Se prevalesse tale teorica della giustizia assoluta, la legge penale si convertirebbe in strumento d' insensata crudeltà, e l' umanità risalirebbe a quella remota età dell' Egitto, in cui i sacerdoti vi eran legislatori e giudici, e nel loro zelo pretendevano vendicar sulla terra tutte le colpe, comprese le offese recate agli Dei!

(1) Il Cousin ha attribuito a Platone la teorica, che la pena altro non è che l' espiazione del disturbo arrecato all' ordine morale pel delitto. Ma con buona pace del celebre filosofo francese a me pare che il precetto tanto noto di Platone, che la pena si dovrà infliggere non *quia peccatum est*, *sed ne peccetur*, che poi fu ripetuto da Seneca, accenna abbastanza come il grande filosofo politico dell' antichità affatto non riguardava la pena, che infligge la società, sotto l'aspetto di espiazione—Su questo soggetto è utile leggere un articolo della rivista inglese *The Iurist*, t. 1. ove si espone la vera dottrina del Capo dell' Accademia, in opposizione con quella che gli attribuisce il Cousin.

Digitized by Google

Capitolo Terzo

SOMMARIO—Vera sorgente del diritto penale è l' utilità e la necessità.

Quale sarà dunque la sorgente di tal diritto?

È ciò che noi qui dimostreremo — Essendochè la società nacque coll' uomo, cui tutti i beni vengono dalla medesima, è necessario ch' essa si conservi, onde la famiglia umana non si distrugga o divenghi infelice; ed avendo la società il diritto di esistere, ha per conseguenza il diritto di usare dei mezzi, onde allontanare gli attacchi contro la stessa. Ma quali sono a ciò i mezzi? come garentirla, come impedire l' uomo malvagio dal delinquere, e dal disturbare così l' ordine sociale? Nè il grido della coscienza ed il sentimento del giusto, nè la sacra eloquenza che insinua le più sublimi verità nel cuore dell' uomo, nè il disprezzo al vizio, nè il premio alla virtù sono ben spesso sufficienti ad arrestare il malvagio dal malfare. Solamente a ciò possono provvedere le pene, ossia taluni mezzi sensibili, che immediatamente percuotano i sensi dell' uomo, e l' affliggano ora nel fisico ora nel morale. E certamente la prospettiva dei mali contro coloro che si permettessero attentare alla sicurezza sociale, può allontanarne gli attacchi, essendochè il timore della pena è per l' uomo il più po-

Digitized by Google

tente freno, ove non basta nè il sentimento religioso, nè il sentimento morale. Così pel bisogno di conservare l' ordine sociale, e per triste necessità in mancanza di altri mezzi, è venuto alla società il terribile diritto di punire. Che quindi si può dire, trarre esso la sua origine dallo interesse e dall' utile.

Tal diritto di punire, ch' esercita la società, non può dirsi l' esercizio del diritto di legittima difesa, come ad alcuni è piaciuto di sostenere, poichè il diritto della legittima difesa è il diritto naturale di respingere la forza con la forza; ma questo diritto cessa col cessare dell' aggressione che l' ha fatto nascere, e quindi sulla base della legittima difesa la società non può fondare il diritto di punire il delitto dopo ch' è commesso. No, tal diritto sopravvive al delitto, e viene ad essere giustificato per l' interesse di conservare l' ordine sociale, mercè il salutare esempio che arreca la punizione del commesso delitto, e mercè la correzione del colpevole per effetto della pena.

Capitolo Quarto

SOMMARIO—Però l' utilità e la necessità senza di che non vi è diritto a punire, non possono giustificare che la sola punizione degli atti intrinsecamente colpevoli secondo la giustizia morale o assoluta.

La sola utilità però non può legittimare la punizione: altrimenti prevalendo il principio dello interesse, si giungerebbe a punire atti innocenti che la morale non

Digitized by Google

condanna. Se l'interesse personale non è punto una regola sufficiente delle nostre azioni e dei nostri doveri, come mai tal principio egoista dell'interesse si potrà applicare in senso assoluto alla società, per legittimare la punizione? Se lo si volesse per un momento, oh quanti abusi non sarebbero giustificati, e quante ragioni di utilità non si troverebbero per esser crudeli! (1). No, l'interesse può solamente autorizzare la società ad infliggere la punizione contro le azioni moralmente ingiuste e non mai contro le innocenti; poichè quando la società punisce la colpa esercita infine una giustizia, qual'è quella, il male che si ricompensa col male, ed allora la pena sarà in qualche modo santificata; ma quando volesse punire delle azioni che la morale non condanna, verrebbe a trionfare il sentimento egoista, e la punizione sarebbe da tutti riguardata come una guerra bruta-

(1) " L' utilité est un élément nécéssaire de toute peine, en ce sens qu' aucune peine inutile ne doit être appliquée, mais cette utilité ne constitue pas un droit; car comment sera-t-elle constatée ? Ne varie-t-elle pas suivant des circonstances multipliées; d' après les climats, les besoins, les habitudes et les moeurs des nations ? Ce n' est point un principe, mais un fait, par consèquent une base mobile, susceptible de modifications infinies. Avec une telle règle, quelles seraient les garanties des membres du corps social contre l' arbitraire ? Qui empéchera que tel fait, innocent aujourd'hui, ne soit demain incriminé? Qui posera les limites aux incriminations du legislateur et à l' exagération des peines? L' utilitè générale, mot indefini et vague, peut tout justifier, même des atrocités. ,,

Théorie du Code Penal par Chauveau et Hèlie—chapitre I.

Digitized by Google

le, anzichè come un giusto rimedio sociale. Qualunque ragione di utilità non ha tanta possanza da fare divenire giusta quella punizione ch' è ingiusta agli occhi della giustizia morale. Chi dirà mai che la punizione dell' innocente, sia giusta, perchè apporta del bene alla maggior parte? Se così si facesse, seguirebbe la mostruosità, che per fare un bene si commetterebbe un male: a tal patto sarebbe meglio rinunziare al bene. Giova ripeterlo: la punizione non ha diritto che sulla colpa (1).

Capitolo Quinto

SOMMARIO. —Per tutto l'anzidetto si può stabilire la teorica fondamentale, che l'utilità è la sorgente del diritto penale, circoscritto nella sua azione tra i limiti assegnati dalla giustizia morale.

Ora, poichè il diritto di punire viene immediatamente alla società dall' utilità e dalla necessità, e poichè da un' altra banda non si possono punire che le azioni mo-

(1) Mi piace qui riportare le seguenti memorabili parole di un profondo pubblicista " Les hommes n' ont jamais pu supporter de voir le châtiment tomber d' une main humaine sur une action qu' ils jugeaient innocente; la Providence seule a le droit de traiter sévérement l' innocence, sans rendre compte de ses motifs. L' esprit humain s' en étonne, s' en inquiète même; mais il peut se dire qu' il y a là un mystère dont il ne sait pas le secrèt. et il s' élance hors de ce monde pour en trouver l' explication: sur la terre, et de la part des hommes, *le châtiment n' a droit que sur le crime.* Guizot—De la peine de mort en matière politique.

Digitized by Google

ralmente ingiuste, e non mai le innocenti, ne consegue che nella formazione dei Codici Penali, il principio materiale dell' utile ed il principio morale della giustizia assoluta si dovranno tenere presenti dai Legislatori, e combinare e far concorrere insieme, il principio morale per vedere qual' è l' azione intrinsecamente colpevole, ed il principio materiale dell' utile onde conoscere se sia necessaria o pur no, pel mantenimento dell' ordine sociale, la punizione di quell' azione. Che perciò, a dirlo brevemente, la pena dovrà essere giusta ed utile nello stesso tempo per potersi giustificare.

Così il diritto penale, che viene dall' interesse, verrà circoscritto nella sua azione tra il cerchio segnato dalle regole del giusto e dell' ingiusto; saranno dichiarati delitti quei fatti nuocevoli alla società, che pur sono colpevoli agli occhi della coscienza umana, e le pene saranno proporzionate alla natura intrinseca degli atti. Onde si può stabilire la teorica fondamentale, che l' utilità è la sorgente del diritto penale, circoscritto nella sua azione tra i limiti assegnati dalla giustizia morale.

Digitized by Google

Capitolo Sesto

Conseguenze immediate di detta teorica

Ciò stabilito, conseguono tre verità.

1°. Che gli atti punibili dalla società sono quelli contro il giusto, che nuociono ad un tempo all' ordine sociale, per cui è utile punirsi (1).

2°. Che la misura delle pene è secondo il giusto e l' utile combinati insieme; non dovendo essere più severe che la giustizia assoluta nol consente, nè più gravi che l' interesse nol richiede; però sufficienti a potere conseguire il loro scopo salutare.

3°. Essendo lo scopo delle pene la conservazione dell' ordine sociale, per produrre tale effetto dovranno ad un tempo essere afflittive, per l' esempio alle masse, e

(1) Restando ferma per regola generale la stabilita teorica, io credo in via di eccezione, che in casi pur troppo rari, se taluni atti che per loro natura non portano veruna intrinseca immoralità, ma per i tempi e le circostanze arrecano danni gravissimi alla società, come sarebbe il viaggiare in tempo di peste, e l' asportazione delle armi, in simili casi per provvedere alla sicurezza sociale il Legislatore potrà ben prescrivere all' uomo, quasi come a suo dovere morale, di non commettere quegli atti: allora l' immoralità dell' atto vietato se non è intrinseca è certamente relativa, per la violazione di un dovero creato dalla società. Ma ciò non dovrà essere che assai di rado, nei casi di assoluta necessità: altrimenti verrebbe a prevalere il condannato sistema di utilità, e si bandirebbe da questo mondo la vera giustizia.

Digitized by Google

correttrici onde impedire che il colpevole ritornando in società commettesse novelli attentati — Però allorchè in casi rari e gravissimi non si troverà una pena grave proporzionata al delitto, che riunisse questi due salutari effetti, si dovrà allora sacrificare l' effetto di correzione a quello afflittivo esemplare, poichè la pena correttrice può rendere buono il solo colpevole, mentre all' incontro la pena afflittiva apporta esempio alle masse, e perciò tende maggiormente alla conservazione della società; lo che giustifica la pena di morte (1).

---

(1) Gli appassionati fautori del sistema penitenziario, che nelle pene ricercano a preferenza la correzione del delinquente, pare che non abbiano fatto molta attenzione al vero scopo delle pene, che non è già di fare l' educazione del colpevole, ma di conservare l' ordine sociale. Certamente, la correzione è un mezzo potente per preservare la società da novelli attentati da parte degli stessi colpevoli, quando ritorneranno liberi in società, e perciò io la ricerco nella scelta delle pene. Ma ciò non basta, mentre per conseguire alla meglio tale scopo bisogna, che la pena fosse a preferenza più afflittiva che correttrice, per intimidire le masse.

Digitized by Google

DELL' ETÀ SENILE

QUAL CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEI REATI

(Lavoro pubblicato in Palermo nel 1846)
Stamperia Clamis e Roberti

Digitized by Google

Digitized by Google

Come il mattino così è la sera della vita umana.

Deboli della mente e del corpo siamo in principio, ancor deboli siamo nel fine. È quindi la nostra vita come ruota che col volgere torna là donde si mosse.

La storia di tutti i secoli e l'esperienza dei nostri giorni proclamano altamente questa verità, che pur trovasi nella bocca di tutti, quando si dice che la soverchia vecchiaia pur troppo ci riconduce alla condizion di fanciulli. Così la natura ci ha formati: pargoletti siccome deboli di corpo lo siamo anche di spirito, e col crescere degli anni con la forza acquistiamo anche l' ingegno, per cui Lucrezio nel lib. 3 *de rerum natura* cantava:

> Nam veluti infirmo pueri, teneroque vagantur
> Corpore, sic animi sequitur sententia tenuis.
> Inde, ubi robustis adolevit viribus ætas
> Consilium quoque maius, et auctior est animi vis.

Col piegare degli anni poi si scema il vigore nel corpo e quindi anche nella mente, ed allo spossamento

Digitized by Google

delle membra il languore corrisponde dell' animo e della ragione; per cui mi sarà lecito conchiudere che giovanetti siamo giuoco d' una macchina non formata, e vecchi siamo trastullo d' una macchina logora ed abbattuta.

In questi due stadî della vita umana l' uomo debole ha diritto ad esser soccorso dall' uomo forte, e maggiormente dovrà essere protetto dalle leggi, all' ombra delle quali tutti viviamo.

E qui appunto si aggira il mio esame, nel vedere cioè se le nostre leggi soccorrono l' infanzia e la decrepitezza; e siccome le leggi penali interessano direttamente l' umanità, io volgerò su quelle il mio esame.

I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena: anche ne sono esenti i maggiori di nove anni e minori di quattordici, quando si decide che abbiano agito senza discernimento: se però si decide che hanno agito con discernimento, s' infligge loro una pena assai mite. I maggiori poi di anni quattordici e minori di diciotto incorrono nella pena, ma è considerevolmente minorata: una sola eccezione vi è pei parricidi, che potranno essere condannati a morte compiuto il loro anno sedicesimo. Compiti poi gli anni diciotto, s' incorre dai delinquenti nella pena intera.

Queste sono le nostre leggi penali per lo primo stadio della debolezza umana, che onorano abbastanza il cuore e la mente del Legislatore.

In quanto all' età senile sta solo scritto nella legge, che coloro i quali hanno compito l' anno settantesimo

Digitized by Google

dovranno espiare la pena dei ferri nella casa di reclusione: nessun' altra attenuante io trovo scritta in loro favore. Così il vecchio decrepito di oltre settant' anni sarà giudicato come l' uomo di trenta o quarant' anni; niuna pena avrà minorata e gli si potrà anche infliggere la pena di morte! Così colui che come il giovinetto è debole del corpo e della mente, che uno sguardo l' avvampa ed un motto l' offende, nella cui mente la piccola offesa cresce gigante, che spesso è iracondo ed ammalato dello spirito, perchè quasi sempre è languente del corpo (1), è abbandonato dalla legge a tutto il rigore della pena; il magistrato può compiangerlo ma non salvarlo, ed il crudo carnefice dovrà trascinarlo al patibolo! Potrà ciò soddisfare alla ragione? io non lo

---

(1) Ovidio Metam. 14 . . . . . *Sed iam felicior aetas*
Terga dedit, tremuloque gradu venit aegra senectus.

Boet. Met. 1, lib. 1.—*Venit etiam properata malis inopinata senectus.*
Et dolor aetatem jussit inesse suam
Intempestivi fundantur vertice Cani
Et tremit effeto corpore laxa cutis.

Terent. in Phorm . . . . . *Senectus ipsa morbus est.*

Virg. Aeneid . . lib. XII. *Subeunt morbi tristisque senectus.*
Dauni miserere senectae.

Seneca lib. I, cap. 13 De Ira—*Infantes senesque et aegri sunt, et invalidum omne natura quaerulum est.*

Al lib. II cap. 19 *Senes difficiles et quaeruli sunt, ut aegri et convalescentes, et quorum aut lassitudine aut detractione sanguinis exaustus est calor.*

In Ecclesiast. cap. 13: *Memento creatoris tui in diebus juventutis tuae, antequam tempus afflictionis tuae.*

Digitized by Google

credo. Forse il Legislatore ci credette meno miseri che noi siamo?

Ah così pur fosse! Ma noi siamo miseri abbastanza, e la legge dovrà venire in soccorso di quella età di dolore e di tristezza. In sua difesa io invoco il divino Platone, le leggi di Roma e tanti secoli di sapienza non peritura (1).

Allorchè le leggi Romane si studiavano da tutti, ed

---

(1) Il grande filosofo politico dell'antichità nel lib. IX delle sue leggi scriveva: *sin autem imbecillitate prematur, peccata et puerorum et seniorum inde profecta, peccata quidem esse putabit, et illis tanquam peccantibus leges praescribet, sed mitissimas omnium, plurimaque venia et indulgentia plenas.....*

La legge 108 ff. de Regul. jur. dice: *Fere in omnibus poenalibus judiciis et aetati et imprudentiae succurritur.*

E la Glossa a detta legge: *De aetate pone exemplum in minore..... item in sene, qui levius punitur quam juvenis.*

La legge 3, ff. de Senatus Cons. Silan. § 7: *Ignoscitur etiam his, qui aetate defecti sunt.*

La legge 6, ff. ad legem juliam peculatus. *Sacrilegii poenam debebit Proconsul pro qualitate personae, proque rei conditione et temporis, et aetatis et sexus vel severius, vel clementius statuere.*

E la Glossa a dette leggi nella parola *aetate* intende racchiusa al pari dolla prima gioventù la decrepitezza. Ma più chiaramente ed in termini precisi stabilisce tal principio di giustizia la legge 2, ff. de Term. Mot. ove dice: *de poena tamen modus ex conditione personae, et mente facientis magis statui potest; nam si splendidiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa, id, admiserunt: et possunt in tempus, ut cujusque patiatur aetas relegari; id est, si juvenior in longius, si senior recisius,* cioè *brevius,* secondo la Glossa ed i Dottori.

Digitized by Google

in quei secoli che vera civiltà si attingeva alle fonti del Roman diritto, sursero Corifei della ragion civile e della penale, che portarono la luce nelle tenebre, e quando pur vigevano gli aculei e la tortura perorarono la causa dell' umanità, e salvarono i fanciulli e resero men triste la sorte dei vecchi infelici (1).

---

(1) Il Gottofredo alla citata legge 2 ff. de Term. Mot. dice: *Senex mitius punitur. Non tamen excusatur omnimodo a poena, eo magis quod non ita pridem tirocinium in delinquendo fecisse existimatur.*

Tiraquel. de poen. temp. caus. 8, n. 1: *Propter aetatem ingravescentem poena quoque mitigatur.*

Dolf. Allegat. 50, n. 60. *Dum agitur de annoso et oblivioso reo in decrepita aetate constituto, tunc propter ingravescentem, et repuerascentem indolem, etiamsi confesso et convicto poenae aut minuuntur, aut remittuntur.*

Novell. Tract. ad defens. part. 1. n. 45 : *Senilis aetas quae ad instar pueri habetur, ab homicidii poena excusatur, quando maxime est in aetate decrepita , cum illo tempore multa incommoda senes circumveniant.*

Menoch. de arbitr. judic. lib. 2, cas. 329, n. 1, 2 : *Regula juris est, fere in omnibus poenalibus judiciis et aetati et imprudentiae succurri. Porro cum non explicet eo in loco Paulus qua de aetate intelligat, dicendum est distinquendo et costituendo quinqua capita, juxta quinque hominis aetates, succurri infantibus, pueris, pubertati proximis, adolescentibus et senibus.* N. 26. *Quintum est caput, quo est de delicto commisso a iam senio confecto, qui jureconsultus in dicta l. fere de reg. jur. succurrendum esse respondit.*

Idem censuit Ulpianus in l. 2. ff. *rerum amot. tempus relegationis minuendum esse senibus.*

Carer. in Tract. homic. § 6, n. 12 uniformandosi agli altri scrittori, ripete la stessa sentenza *quia senex revertitur ad sensum puerilem et sic excusatur.*

Digitized by Google

Questa età di tanto rispetto e di tanta commiserazione cominciava compiuto l' anno settantesimo della vita. Le leggi romane in tale epoca accordavano i privilegî e le immunità: anche in quell'età dovea raddolcirsi la pena (1).

Tali erano le leggi, e così si pensava nei secoli che

Molti altri potrei citarne come Bertozzolius, Iulius Clarus, Gometius, e tanti altri famosi. Ma per amore di brevità mi limiterò a chiudere la serie degli autori antichi con un sol tratto di Anton Mattei. Egli nel suo celebre trattato *de criminibus* al tit. *de poenis* § 21 dice: *Neque status dumtaxat et dignitatis, sed et sexus et ætatis habenda ratio. Aetatis, quoniam adolescentes tametsi jam doli capaces sint, et crimen contrahere possint, commiseratione aetatis mitius puniuntur. Eadem causa senum est, quos his pueros prisci dixere.*

In utrisque certe et decreptis et adolescentibus magna consilii inopia et infirmitas est, quo fit ut et aetatis vitio ad iracundiam proni sint. Ut enim Seneca ait lib. de Ira: qui iracundissimi infantes, senesque et ægri sunt, et invalidum omne natura quærulum est.

Quare non senibus tantum mitiganda pœna, ut innuit leg. 2 ff. de term. mot. leg. 3. § *ignoscitur, ff. de Senatus Cons. Silan. verum etiam ut DD. volunt infirmitatis habenda ratio.*

(1) Scac. *de judiciis* lib. 2, cap. 8, n. 254: *Septuagenarius non solum dicitur decrepitus, qui est valde senex.*

Antonel. lib. 2, cap. 2, n. 5: *Observa tamen, quod arbitrium judicis versatur circa senes, qui nondum pervenerunt ad annum septuagesimum, quia is qui explevit septuagesimum annum, remoto omni arbitrio judicis, censeri debet senex, cum annus septuagesimus sit terminus aliarum ætatum.*

Iul. Clar. in Pract. Crim: quist. 64, n. 69: *Sciendum est decrepitos illos dici, qui excendunt septuagesimum annum, cum ab eo anno incipiat decrepita ætas.*

Digitized by Google

furono: ma forse i nostri tempi sono meno civili? No, anche le leggi del nostro secolo han prestato omaggio alla sapienza antica. La legge sui delitti e sulle pene pel Regno di Napoli del 20 Maggio 1808 con breve restrizione aveva stabilito lo stesso principio. L' art. 68 stava così concepito: *I vecchi di settant' anni, eccetto i casi di delitti atrocissimi, spiegati dalla legge, sono puniti con un grado di pena inferiore alla legge scritta.* Ma tale disposizione salutare fu come l' aurora di un bel giorno d' inverno, che nel mattino sorride ai mortali, e tosto ci vien rapita dal turbine.

Essa sparì all' apparire del Codice Penale Francese del 1810 che nell'anno 1812 fu legge in Napoli. Però in Francia una grande riforma legislativa si compì nel 28 Aprile 1832, poichè si accordò ai giudici di fatto la potestà di far valere agli accusati tutte le circostanze attenuanti, che i fatti del processo o lo stato delle persone potrebbero offrire, e che tali eglino giudicherebbero col loro criterio. Di ciò non è quì il luogo tesser l' elogio; solo dirò che fu quello un gran passo pel miglioramento della legislazione: la crescente civiltà lo domandava, ed io fo voti che un tanto beneficio il Legislatore a noi pure conceda. Così in Francia il Giurì può della decrepitezza farne una circostanza attenuante, allorchè lo stato fisico e morale del vecchio delinquente ferisce la sua anima, e commuove il di lui cuore; e quindi se pei vecchi decrepiti la legge non minora la pena, potrà il magistrato diminuirla. È questo

Digitized by Google

certamente un benefizio: ma io scrivendo in tempi altamente civili, in cui tutto il meglio ci è dato sperare, dovrò augurare un più certo beneficio alla decrepitezza, che venisse dalla legge medesima, anzichè esser lasciato al potere discrezionale del magistrato.

L' età senile, come si è già osservato, nel *discendere* che l' uomo fa *l' arco dei suoi anni*, riconduce le nostre forze fisiche e morali al punto medesimo ove stavano nella prima gioventù. Non intendo già, come alcuni vorrebbero, assimilare la decrepitezza all' infanzia propriamente detta, onde menarne la conseguenza che le azioni dei vecchi non siano imputabili. Però, come il citato Anton Mattei, l' assimilo all' adolescenza, in cui la legge imputa le azioni, ma minora la pena di un grado; quell' età che si estende dagli anni quattordici e finisce ai diciotto. In quelle due epoche della nostra vita godiamo, è vero, delle forze e dell' intelletto, ma le une non sono vigorose e l' altro è pur debole: la natura in quelle due età ci fa miseri per la stessa debolezza del corpo e per la medesima debolezza della mente. Così anche la legge ci dovrebbe assimilare in quelli due stadî della nostra vita; chè nello stabilire l' imputabilità delle azioni nei varî periodi dell' età nostra, senza errori sarà quella legge criminale che modella sè stessa su quella della natura. Quindi, poichè la legge attenua la pena pei minori di diciotto anni, la legge stessa dovrebbe diminuirla pe' vecchi oltre gli anni settanta, sia pure di un sol grado, come prescriveva la legge per Napoli del 20 Maggio 1808.

Digitized by Google

Ma quì io sento una voce contraria che dice: il fatto può non di rado non esser così: havvi degli uomini, benchè ottuagenarî, di grande ingegno e vivace, che possono reggere non solo la propria persona, ma ancora i destini di un popolo: quindi stabilendosi un benefizio generale per la decrepitezza, si potrebbe essere ingiustamente pietosi.

Io non nego il fatto, poichè oltre i tanti esempî vedo anche nelle alte cariche dello Stato vecchi rispettabili, che sommamente ammiro come i Nestori venerandi della antichità: ciò non ostante non voglio distruggere quello che ho stabilito per regola generale: mi valga la legge medesima. In questa Sicilia che l'Etna avvampa ed abbella, ed ove risplende *il bel zaffiro dell'Italico cielo* son mille i giovanetti, che non toccato ancora l'anno diciottesimo sono miracolo d'intelligenza, di moderazione e di virtù civile: il Legislatore non l'ignorava, eppure con molta sapienza volle minorare la pena a tutti coloro che non hanno compito gli anni diciotto, poichè le leggi si debbono dettare sotto un punto di vista generale, contemplando il maggior numero dei giovanetti ed i fatti che maggiormente avvengono, non potendo sempre avere per base una verità assoluta. Per la medesima ragione, essendo la minorazione della pena giusta pel maggior numero de' vecchi decrepiti, un generale benefizio si dovrebbe accordare all'età senile, non potendo l'esempio dei fortunati ottuagenarî far venire meno la regola generale. E che rileva in sostanza se alcuni vecchi subi-

Digitized by Google

ranno una pena minore di quella che forse avranno meritata? Ma un giudizio che oltre il giusto aggravasse i dolori d'una debole esistenza quasi sempre addolorata ed inferma, sarebbe un deplorabile avvenimento! Anche i Romani ed i padri nostri avevano gli esempî di Agesilao, Isocrate, Sofocle, Pitagora, Democrito, Gorgia Leontino, Teofrasto, Catone ed altri famosi, che benchè ottuagenarî ebbero l'anima giovane, e furono in quell'età spettacolo di sapienza. Ma eglino guardavano il maggior numero, ed a tutti i vecchi decrepiti diminuivano la pena. Perchè dunque non farsi ugualmente fra noi?

E se pure un tal benefizio generale per la decrepitezza sembrasse eccessivo, si vorrebbe proscrivere assolutamente per tutt'i vecchi infelici? Ciò non si può senza negare il fatto inconcusso che vi sono vecchi semiimbecilli, deboli del corpo e della mente. Ma se questi vi sono; negar loro la diminuzione della pena sarebbe non applicare i veri principî d'imputabilità, dando bando ai dettami della scienza del diritto.

Fra i pochi Dottori antichi che si opponevano a tale benefizio generale, niuno ve ne ha che non lo conceda a coloro che veramente si conoscessero miseri delle forze e dello spirito.

Il Farinacio che fu il più accanito avversario di tale generale indulgenza, ad essi il concede (1). Ma nei casi

(1) Egli nel trattato *de poenis temperandis quist.* 92, n. 23 disse: *regula prima sit, quod senes delinquendo mitius puniuntur.*

Digitized by Google

particolari lo stabilire chi fosse meritevole dell'attenuazione della pena, è un giudizio di fatto, che solo può pronunziare il magistrato facendo uso del suo criterio morale, *ex sententia animi sui.*

Però nel caso che la minorazione della pena pei vecchi decrepiti si volesse lasciare al senno dei giudici, io penso che non si dovrebbe affatto concedere ad essi la potestà d' infliggere a coloro la pena di morte, lo che sarebbe più che non si è fatto in Francia, ma la giustizia e l' umanità reclamano che si facesse da per tutto. Io credo che l' uccisione legale di un vecchio decrepito non potrà essere giustificata abbastanza, e quindi non si dovrebbe permettere dalla legge, imperocchè le pene non s'infliggono per vendetta *quia peccatum est*, *sed ne peccetur*, come con bella frase disse Platone, cioè per l'esempio; e salutare esempio non porterà certamente la strage giudiziaria dell' infelice che col crine bianco sta spirando sotto il peso degli anni. Egli ha sofferto tutti i dolori della vita, la natura stessa tra non guari lo spingerà nel sepolcro (1), e quindi ove si consegnasse un essere così miserando al carnefice, non si darebbe un esempio al pubblico, bensì uno spettacolo di orrore, che

---

Al n. 35 poi limitò tal regola: *quia tunc demum senes puniuntur mitius, quando scilicet propter senectutem' et sanguinis diminutionem sunt etiam diminuti sensu et intellectu, ita quod repuerascere incipiant.*

(1) Seneca Epistola XXX: *Non dubitare autem se, quin senilis anima in primis labris esset, nec magna vi distraheretur a corpore.*

Digitized by Google

ciascuna coscienza condannerebbe. La pena allora conseguirà lo scopo suo salutare, quando non è più severa che richiede il fatto criminoso e lo stato del delinquente; in caso contrario si dimenticherà l'orrore che ha destato il misfatto, e resterà solamente la pietà per la vittima, nè la legge sarà benedetta.

Adunque riepilogando le sparse idee io conchiudo, che dell' età senile se ne dovrebbe fare una circostanza attenuante, dovendosi i vecchi oltre i settanta anni punire con un grado di pena inferiore alla pena ordinaria. E nel caso che tal benefizio generale per la decrepitezza sembrasse eccessivo, si dovrebbe concedere ai magistrati la potestà di potere secondo i casi attenuare la pena ai vecchi decrepiti. Però mai potessero loro infliggere la pena di morte.

Se l'amore per l' umanità non m' inganna, io credo che se tal riforma si portasse, le nostre leggi penali acquisterebbero pregio novello. Solamente temo che la voce di un giovine sia troppo debole per persuadere; però la verità è molto eloquente per trionfare.

Digitized by Google

DELL'ESTENSIONE DELLE SCUSE DEI REATI

E DELL' AMMISSIONE

DEL SISTEMA DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI

(Lavoro pubblicato in Napoli nel 1847)
Tipografia di Gennaro Agrelli.

Digitized by Google

Digitized by Google

INTRODUZIONE

Alla fine del secolo XVIII la voce eloquente di tre sommi pubblicisti, Beccaria, Filangieri e Bentham, fu intesa dai Principi di varie nazioni, e venne dato l' ultimo crollo a quelle antiche leggi criminali, che per più secoli furono al mondo triste retaggio della più affliggente barbarie.

In questo bel Regno di Napoli specialmente, ove da un pezzo era invalso lo spirito di riforma mercè la scuola filosofica creatavi dal Vico, le novelle idee furono accolte generalmente, e scomparve dai giudizii penali ogni vestigio d' insensata crudeltà.

Successivamente la legislazione migliorò con la legge sui delitti e sulle pene del 20 Maggio 1808, e col Codice Penale Francese del 1810, ch'ebbe vigore in Napoli nel 1812.

Però era riservato allo ristabilimento della pace, di averci il miglior Codice Penale. Infatti le nostre leggi penali, che formano la 2. parte del Codice delle due Sicilie del 1819, scelte tra le migliori di Francia, ritemprate alla scuola Italiana del sommo Romagnosi, sovrastarono a tutte le leggi penali delle nazioni più incivilite.

Ed invero, ove si rifletta che in una grande Nazione a noi vicina, tutti i giovanetti indistintamente sino agli anni sedici possono essere sottoposti a giudizio penale,

Digitized by Google

senza fissarsi un' età di non responsabilità pei fanciulli minori di nove o dieci anni, che il tentativo vi è punito come il reato consumato, che la mutilazione della mano precedeva l' estremo supplizio del parricida sino al 1832, ed abolita la pena della gogna vi esiste ancora per taluni reati quale pena accessoria la pubblica esposizione; che in altra grande Nazione si tramutano ancora in multe talune pene afflittive, lo che ci fa ricordare il sistema delle composizioni del secondo periodo della barbarie; ed in altri grandi Stati si conserva ancora la pena del bastone per gli uomini e delle verghe per le donne, ove anche la confisca dei beni colpisce l'innocente figlio del ribelle; ognuno si convincerà quanto le leggi penali di questa bella parte d' Italia sin dal 1819 stavano al di sopra di tutti i Codici contemporanei delle Nazioni più culte d' Europa, essendo le più conformi al progresso della civiltà ed alle teorie della filosofia del diritto.

Però l' opera dell' uomo non nacque mai perfetta, e d' altronde dopo il volger di tanti anni, nell' attuale grande svolgimento del pensiero umano, che progresso si appella, io credo opportuna la revisione delle nostre leggi penali, dovendo la legislazione seguire il progressivo sviluppo dell' umanità.

E per ora io qui intendo solo parlare dell' estensione delle scuse dei reati, e dell' ammissione del sistema delle circostanze attenuanti nei giudizii penali.

Digitized by Google

Capitolo Primo

Dell' estensione delle scuse dei reati

La legge sui delitti e sulle pene pel regno di Napoli del 20 Maggio 1808, opera esclusivamente italiana, cui va associato il nome illustre del Vinspeare, scusava in generale i reati commessi nell' impeto dell' ira per giusto dolore, allorchè dall' offesa al reato non erano passate ancor dodici ore ovvero la notte (1).

Così il Legislatore per l' estimazione della colpabilità delle azioni seguiva un principio di ragione invariabile ed eterno, stabilendo lungi di scuse parziali una teori-

---

Art. 5. L' intensità del delitto può essere scusata dall' impeto della collera, dal vivo risentimento di un' ingiuria ricevuta, o dalla veemenza di altra passione, purchè questa sia giusta e scusabile agli occhi della legge, se nasca da una cagione grave e capace di eccitarla, e se il delitto sia commesso fra un tempo, che non sia stato sufficiente al ritorno della calma o della riflessione. Questo tempo è fissato dalla legge allo spazio di dodici ore fra l' offesa al delitto, se pure fra l'uno e l' altro tempo non siano intercedute le ore della notte, nel qual caso la legge reputa lo spazio del sonno come bastante ad estinguere l' eccesso della passione.

Digitized by Google

ca filosofica di reati scusabili, secondo i principii della scienza del diritto.

Però il Codice Penale Francese del 1810, e poi le nostre leggi penali del 1819 limitarono le scuse ai soli reati contro le persone, che presero a contemplare, forse per lasciare il minore arbitrio possibile ai giudici.

Infatti l' art. 63 delle nostre leggi prescrive, che nessun reato può essere scusato, nè la pena minorata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile.

E nei successivi art. 377, 378, 383, 387 e 388 si contemplano i varii reati scusabili, estendendosi le scuse ai genitori o altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli ed alle sorelle in secondo grado, ai coniugi ed agli affini negli stessi gradi, dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

Ma tenendo presente il principio regolatore delle scuse secondo la scienza del diritto, a me sembra che le scuse prevedute dalle nostre leggi penali sono assai limitate, onde in tanti casi le pene sono oltre il giusto severe, parendo a me esistervi le seguenti tre lacune in questa parte della legislazione penale.

1. La legge ha eccessivamente limitate le scuse dei reati contro le persone.

2. Non ha scusato i reati contro la proprietà, che talvolta lo meritano.

3. Non ha estese le scuse anche agli estranei, cui ben di sovente dovrebbero estendersi.

Digitized by Google

Nei seguenti tre paragrafi addurrò taluni esempî, con che spero convincere i lettori che forse non mi sono ingannato.

§ 1.

Sulla eccessiva limitazione delle scuse dei reati contro le persone.

1. Esempio.

Le nostre leggi penali nell'art. 388 scusano l'omicidio, le ferite e le percosse sulla persona della moglie e dell'adultero, colti in flagranza di adulterio dal marito. Però non scusano gli stessi reati commessi dalla moglie sulla persona del marito e della concubina, colti da essa in flagranza. Ciò non soddisfa la logica.

Perchè io chiedo è scusabile il marito agli occhi della legge? Lo è perchè quando sorprende la moglie in flagranza di adulterio, due crudeli sentimenti, altrettante furie d'inferno, la straziante gelosia e l'onta insopportabile del suo talamo infamato, lacerano il suo cuore e perturbano la di lui mente, onde perduto quasi il ben dell'intelletto, i suoi eccessi sono al minimo grado colpevoli innanzi alla giustizia morale.

Ma forse la moglie sarà più tranquilla dello spirito, quando sorprende il marito in braccio alla sua concubina, ed uccide o ferisce l'uno o entrambi? Io non lo credo.

Digitized by Google

Egli è vero che nella società l'infedeltà del marito non infama la moglie, e perciò essa non sarà al par di lui spinta dall'amor proprio a lavare nel sangue la macchia al suo onore; però la furente gelosia in cuor di donna e di sposa, che si crede sprezzata vedendo a sè preferita una rivale, essa sola basta a renderla infelice, a torle quasi la ragione, e ad armare il suo braccio contro l'oggetto dei suoi amori e dei suoi dolori! (1)

Ma fosse pure debolezza di donna il lasciarsi trasportare dalla cieca gelosia, il Legislatore non può non tenerne ragione in favore della moglie, appunto perchè non può arrestare tale furente passione.

Aggiungo ad onore del sesso gentile, che la smaniosa gelosia di sposa anzichè debolezza mi sembra una conseguenza inevitabile della natura umana, poichè immensamente ella ama l'oggetto del suo primo amore, che scelse a compagno di tutta la sua vita: posta sotto la sua tutela, essa da lui solo spera la sua felicità in questa terra, onde maggiormente l'è caro.

E se tanto ella ama, la sua gelosia è conseguenza necessaria non debolezza, poichè l'amore genera sempre la gelosia, ed esso n'è la misura.

Quindi essa non sarà gran fatto colpevole innanti il Tribunale della giustizia morale, e la legge con uguale

---

(1) . . . . . Gran forza inspira
E fierezza il dolor quando lo move
Amor tradito.

Digitized by Google

misura dovrà scusare la moglie allorchè sorprendendo il marito in flagranza con la concubina, uccide, ferisce o percuote l'uno o entrambi.

2. Esempio

Le nostre leggi penali non scusano i reati contro le persone che fossero stati provocati da reati contro la proprietà, comunque gravi essi fossero. Così se un uomo di buona fede affida a taluno, cui ha piena fiducia, una vistosa cambiale per obbligare il debitore al pagamento, e lo infido procuratore la rilascerà per un prezzo al debitore, onde l'uomo tradito nell'eccesso del giusto risentimento incontrandolo l'ucciderà, nessuna scusa si avrà.

Del pari se il proprietario d'un podere apprende, che il suo nemico gli ha incendiate le biade, e nel colmo del dolore incontrandolo trascenderà a fatti di sangue contro di colui, nessuna scusa si avrà.

Ma potrà ciò soddisfare alla ragione? Non solo le offese alla persona, ma anche i danni alla proprietà, specialmente se gravi, producendoci intenso dolore, ed accendendoci di giusta ira, e perturbando la nostra mente, dovranno ritenersi come motivi di scusa secondo i dettami della scienza del diritto.

Digitized by Google

§ 2.

Dei reati contro la proprietà, che talvolta meritano di essere scusati.

1. Esempio

Un giovine apprende che un uomo brutale gli ha ucciso il fratello. Allora nell' eccesso del dolore corre in traccia dell' uccisore, e non trovandolo appicca l' incendio alla di lui casa. Per le nostre leggi penali tal reato contro la proprietà non è scusabile, ed invece se uccidesse l' uccisore del fratello suo sarebbe scusato.

Così fra i due reati che si commettessero nell' impeto dell' ira per la stessa causale, si verrebbe a scusare il reato più grave, e si punirebbe severamente il meno grave. Ma potrà ciò soddisfare alla logica?

2. Esempio

Un pacifico contadino in sentire che il suo nemico gli ha bruciato il campo, onde con la messe ha tutto perduto, se nel colmo del suo dolore corre al podere del suo nemico, e gli rende incendio per incendio, nessuna scusa si avrà, poichè i soli reati contro le persone sono scusabili, ed anche perchè lo incendio contro di lui, che lo spinse a fare altrettanto, essendo un reato contro la proprietà non è un motivo di scusa.

Ma così verrebbe ad offrirsi alla società lo scandalo, di vedere puniti con la stessa pena il provocatore che

Digitized by Google

prima bruciò il campo del pacifico contadino, e quest' ultimo che nell' impeto dell' ira, essendo stato provocato, rese incendio per incendio!

§ 3.

Dei motivi di scusa a favore anche degli estranei.

Esempio

Un giovine di nobil sentire fu spettatore di varii soprusi e vie di fatto contro una povera donna, da parte di un uomo gagliardo e collerico, che per futili motivi si era dato ad incrudelire contro quella misera, non valendo nè preghi nè minacce degli astanti per farlo desistere; onde mosso da generoso sdegno raggiunse quell' uomo prepotente, e ne trasse vendetta ferendolo.

Ma essendo egli un estraneo, i motivi di scusa per le nostre leggi penali non si estendono a lui, ed in conseguenza non si avrà alcuna diminuzione di pena.

Ma io chiedo: è forse pe' soli congiunti che l' uomo sente pietà e s' infiamma di generoso sdegno in vederli ingiustamente malmenati ed offesi? No, fortunatamente gli uomini sono più generosi e meno egoisti; e non solo pei congiunti, ma per gl' incogniti ancora al pari che pei nostri benefattori ed amici, si desta la nostra sensibilità nel vederli soverchiati da altri, onde non possiamo soffocare il grido di natura che ci spinge a soccorrere il nostro simile oppresso, e difficilmente possiamo arrestare gli sdegni generosi alla vista del pianto del misero che

Digitized by Google

l' uomo prepotente ha sopraffatto; per cui non di rado corriamo alla difesa del debole, con rischio talvolta della propria vita—Tanta virtù esiste ancora nel mondo, e quando gli estranei spettatori delle altrui ingiuste offese, che non hanno potuto impedire, corrono sull' istante a vendicarle, a me sembrano non meno dei congiunti meritevoli di scusa.

Conclusione sulle scuse dei reati

Sembrando a me evidente per le fatte osservazioni che le scuse dei reati sono molto limitate, la riforma su tal parte interessante della legislazione non dovrebbe farsi più attendere, non credendo io che la grazia del Principe, sua preziosa e necessaria prerogativa, fosse un rimedio sufficiente nei casi di scuse non contemplate dalla legge, poichè la riduzione della pena a cui si ha dritto per giustizia, non si dovrà piatire per grazia in una buona legislazione, chè si può correre il rischio di veder negata, essendo la grazia facoltativa al Principe, che può accordarla o negarla a suo grado.

Le scuse per giuste cause secondo la scienza del diritto si dovranno tutte ammettere dalla legge, stabilendosi una teorica filosofica di reati scusabili, che il magistrato cui è dato di risolvere la quistione principale della reità o innocenza dell' accusato, dovrà nel primo caso dichiarare in di lui favore, ove ne riconoscesse.

Digitized by Google

Capitolo Secondo

Dell'ammissione del sistema delle circostanze attenuanti

Quando pure la legge estendesse le scuse, resteranno sempre garentiti i diritti della giustizia e dell'umanità? Vi sarà sempre nella legge la giusta proporzione tra i delitti e le pene? Non ancora.

Il Legislatore secondo i principii eterni di ragione, che sono la base della scienza del diritto, potrà bene stabilire una teorica filosofica di reati scusabili, come la legge sui delitti e sulle pene del 20 Maggio 1808, ma non potrà giungere mai a contemplare tutti i casi di scuse dei reati, con le diverse circostanze di persona, di tempo e di luogo, e tante altre che li modificano e destano la commiserazione pel delinquente; onde la attenuazione della pena in molti casi è il voto di tutte le coscienze. E non potendo la legge nè particolarmente nè in generale nei suoi dettami contemplare tutte le scuse, si deplorerà sempre in molti casi nei giudizii penali l'eccessiva severità della legge.

Un solo rimedio vi è a tanto male, quello di accordare ai Giudici la facoltà di potere nei casi particolari, secondo le varie circostanze che modificano la colpabilità degli agenti, dichiarare a favore degli accusati l'esistenza di circostanze attenuanti, e minorar loro la pena.

In tali casi i Giudici, veri sacerdoti della Giustizia,

Digitized by Google

faranno ciò che il Legislatore non ha potuto fare, cioè applicheranno essi i veri principii delle scuse e della giusta proporzione delle pene, ai fatti che la legge non ha potuti prevedere con tutte le loro modalità; e ciò sarà un vero progresso, che farà meglio benedire la legge.

Tale sistema delle circostanze attenuanti è stato già adottato in Francia sin dal 26 Aprile 1832, per le medesime ragioni ch' io ho esposte. Infatti nel rapporto alla Camera dei Deputati si diceva : *Il admet la gradation et la mesure, et par là, il se plie merveilleusement, non seulement à la diversitè des circonstances, mais encore à la varietè des lieux et des moeurs* (1).

L'ammissione delle circostanze attenuanti nei giudizii penali io la reputo come il perfezionamento della nostra legislazione penale, senza cui molte lacune vi rimarranno, e resterà sempre il desiderio della riforma (2).

Ma per meglio persuadere io lascio la teorica e passo ai fatti, presentando alcuni casi, fra i moltissimi, in cui la coscienza di tutti dirà ch' è necessario ricorrere ad un tale sistema, per temperare qualche volta il rigore

(1) V. Moniteur du 23 Dècembre 1831.

(2) Nei secoli trascorsi, quando da per tutto le leggi erano crudeli, grado a grado però si erano introdotte in Italia le pene straordinarie, pene minori che i giudici applicavano a loro arbitrio secondo i casi e le circostanze. La giurisprudenza era divenuta alquanto umana, poichè i Criminalisti estendevano assai il numero delle circostanze attenuanti, onde si temperava moltissimo il rigore delle leggi. V. Clarus, Farinacius, Anton Mattei, Briganti e gli altri scrittori antichi sulla Giurisprudenza Criminale.

Digitized by Google

della legge; e così viemmeglio le mie osservazioni potranno forse trovare favore presso il pubblico ed il Real Governo.

Attenuanti nell' omicidio premeditato (1)

1. Esempio

La vergine che soggiacque ad oltraggio nefando, se dopo aver pianto per giorni e notti premedita la vendetta, e col coraggio di una Lucrezia, però più giusta,

(1) Le nostre leggi penali nell' art. 385 stabiliscono che il parricidio e l' omicidio premeditato non sono mai scusabili.

Una tale disposizione sodisfa generalmente, poichè il parricidio disvela nel figlio snaturato una grande perversità, ed una completa assenza dei più sacri sentimenti della natura ; e del pari grande perversità dimostra colui che con sangue freddo e con calcolo ha premeditato il fatto, e scelta la sua vittima.

Pure questi orribili reati si sono veduti talvolta accompagnati da tali e tante circostanze, che da tutti si sono fatti voti ardenti perchè fosse salva la vita ai delinquenti. Non si è dimenticato ancora in questa bella Napoli il celebre processo di Domenico Veredice, difeso nel dì 7 Dicembre 1835 innanti questa Corte Suprema di Giustizia con stupendo successo dall' esimio Avv. Pietro Ulloa. (V. Nicolini. Quistioni di dritto vol. 3. N. XIV, p. 202).

Ma qui non è mio proposito di parlare di attenuanti nel parricidio, ed addurne degli esempî—Come i Legislatori della Grecia e dell' antica Roma non prescrissero pene speciali pel parricidio, non avendo voluto supporre che questo crimine potesse essere commesso, così io non intendo parlare di attenuanti in questo orribile reato, che non voglio supporre si potesse più commettere fra noi in tempi di miti costumi e di cresciuta civiltà, che altronde sarebbe un' eccezione rarissima alla pietà filiale !

Laonde mi limito qui a parlare delle attenuanti nell'omicidio premeditato.

Digitized by Google

invece di uccidere sè innocente spegnerà l'uomo brutale, meriterà essa la nostra pietà?

Ella è contaminata per sempre, *cum virginitas vel castitas corrupta restitui non possit!* Il suo dolore quindi non sarà passeggiero, ed in tutte le ore le sarà presente allo spirito l'onta sofferta; onde la stessa riflessione lungi di apportar pace all'anima sua desolata, ravviverà sempre il suo dolore.

Le dorate illusioni dei primi anni, per cui la vita è bella, più non rallegreranno la sua giovane esistenza, e spento in lei il prestigio della vita altro ad essa non resterà che una triste realtà, il disonore ed i patimenti!

I sogni stessi della infelice non saranno più infiorati da lusinghiere immagini, e quando sarà desta alla luce del giorno non più aprirà il cuore alla speranza, che un giorno sarà felice *riamata amando.*

In tanta prostrazione del suo animo ella crederà di poter trovare negli uomini sola pietà, ma non amore!

Ma che varrà la pietà a raddolcire le sue pene?

La pietà è ultimo dritto della sventura, ed al vedersi compianta si ricorderà ch' ella è infelice.

Anche lo squillo dei sacri bronzi che invita i credenti alla preghiera, ridesterà sempre il suo dolore, poichè di che altro dovrà pregare Iddio che per le sue sventure? Ma troverà ella pace e conforto a piè degli altari, prostrata innanti

Il Dio che atterra e suscita,
Che affanna e che consola?

Digitized by Google

È questo un gran dubbio: quando l'uomo è ridotto a domandar giustizia e soccorso dal cielo, è un grande infelice su questa terra, ciò solo è certo: ma gli ajuti dal cielo si sperano sempre, ma non sempre si ottengono!

Adunque se questa figlia del dolore non trovando alcun conforto alle sue pene, premeditò la vendetta ed uccise il libertino che la rese per sempre infelice, non vi sarà alcuno io credo che le scaglierà la prima pietra— Al contrario, essa sarà per tutti oggetto d'immensa pietà, e ciascuno farà voti perchè fosse salva!

2. Esempio

Un innocente è condannato per omicidio in conseguenza di falsa testimonianza — Or se il di lui figlio che ben ne conosceva l'innocenza, perchè mica non si era discostato dal padre in tutto quel giorno in cui avvenne l'omicidio, premedita la vendetta, ed ucciderà il falso testimone di veduta, la giustizia umana potrà essere inesorabile verso di lui?

Il dolore di quel povero figlio era immenso, nessuno potrà dubitarne — Il mendacio già da per sè solo ferisce l'anima, e desta grande risentimento in chi avendo la coscienza di un fatto, vede audacemente attestato il contrario; e maggiormente poi se costui è il figlio, che a cagione della falsa testimonianza vede condannato il padre suo, il di lui dolore allora sarà indescrivibile.

In tale stato del suo animo, difficilmente gli baste-

Digitized by Google

rà la generosità d' uomo e la virtù di cristiano, per vincere gli sdegni e per pronunziare un perdono — Sia ciò debolezza, pure è questa la natura umana: la vendetta è più naturale all' uomo che il perdono; anzi l'antichità idolatra neppure credea capaci di tale virtù i suoi falsi Dei e gli Eroi.

. . . . . Manet alta mente repostum
Judicium Paridis, spretaeque injuria formae.

Oggi però l' uomo educato alle virtù cristiane, ed ispirato in quel Dio che *volentier perdona*, potrà bene rendersi superiore a sè stesso, ed arrestare gli sdegni feroci, ed abbracciare il suo capital nemico (1): ma l' uomo fatto di misera creta non trionfa così spesso sulle sue passioni. E non potendo la legge pretendere che gli uomini fossero degli Eroi, dovrà molto perdonare a quel figlio sventurato, che non sapendo vincere i giusti sdegni, premeditò la vendetta ed uccise il falso testimone di veduta, per cui fu condannato il di lui padre innocente!

Attenuanti per la poca intelligenza

L' età giovanile sino ai diciotto anni è per le nostre leggi penali una circostanza attenuante dei reati, come in Francia lo è sino agli anni ventuno compiti. Ma do-

(1) Amare i nemici è precetto proprio del Vangelo, per sentimento di tutti i Padri. Fu Gesù Cristo che disse: *Diligite inimicos vestros: benefacite his qui oderunt vos: et orate pro persequentibus et calumniantibus vos.* V. Vangelo secondo S. Matteo, Cap. V.

Digitized by Google

po quell' età l'uomo ha sempre una estesa intelligenza, onde si debba punirlo inesorabilmente con la pena intera fulminata dalla legge?

Io credo che no — Anche dopo gli anni 21 sino alla vecchiaja, vediamo non di rado degli uomini che non sono gran fatto intelligenti, nè assolutamente imbecilli.

È ormai riconosciuto che il fisico è il padre del morale, e secondo la struttura organica gode ciascuno di maggiore o minore intelligenza, onde anche nel vigore degli anni a 30 ed a 40 anni l' intelligenza in taluni è poco sviluppata—In tali casi, se non si può escludere la imputabilità perchè non si è assolutamente imbecilli, non ne consegue che quegli esseri poco favoriti dalla natura, dovranno sopportare la pena intera per ciò solo che hanno oltrepassato gli anni 18 o 21. Così, com' è nella legge, sembra che il Legislatore avesse voluto stabilire, che dopo quell' età non vi sia altro stato possibile che intelligenza piena o insania. Ma ciò è contro quello che si vede tutto dì, ed è contro la scienza che ammette una gradazione nella intelligenza umana.

Io conchiudo, che la intrinseca colpabilità delle azioni non si deve giudicare dal numero degli anni, ma dal senno e dalla malizia dell' agente.

La regola generale, io lo riconosco, dovrà essere quella stabilita dalla legge, perchè ordinariamente è ai 18 o 21 anni, secondo i diversi climi, che si ha la coscienza piena delle azioni colpevoli; ma in via di ec-

Digitized by Google

cezione, quando oltrepassata la detta età, in qualsiasi periodo della nostra vita si conoscerà che la intelligenza del delinquente non è molto sviluppata, si dovrebbero allora ammettere in suo favore le circostanze attenuanti, non essendo egli al massimo grado colpevole.

Attenuanti per mancanza d'istruzione

L' assoluta mancanza d' istruzione e la crassa ignoranza, possono qualche volta essere una circostanza attenuante nei giudizii penali — Ed invero, qui

. . . . . d' Italia nei confin ridenti,
E sotto un ciel così sereno e bello,

vi sono ancora vaste lande, che quantunque allietate da tanto sorriso di cielo, ove spontanei nascono i fiori, pure per l' insalubrità dell'aria sono abitate da pochi, la più parte pastori o mandriani, che lontani dalle città menano ivi una vita raminga, in compagnia quasi sempre dei greggi e degli armenti che conducono alla pastura; onde per essi nulla vale di esser nati *nel bel paese*, potendosi dir di loro che vegetano ivi fuori la società, quasi come nello stato primitivo di natura, senza alcuna istruzione, in una deplorabile assoluta ignoranza! Fra loro sta il trovatello, che abbandonato dai genitori al suo nascere, ed esposto all'altrui pietà, per campare la vita si è ridotto in quelle incolte campagne, crescendo sotto la sferza del sole cocente, in mezzo al gregge che gli è dato di guardare.

Il misero giammai stretto al seno della madre, ebbe

Digitized by Google

a sentire per lui i dolci palpiti del cuore materno, nè mai la vide vigilante alla sua cuna tergergli le lagrime, nè mai intese la sua dolce voce confortarlo quand'era languente, alternandogli le carezze e i baci; neppure gli fu dato bambino di apprendere dalle sue labbra il santo nome di Dio che sta nei cieli, nè la preghiera del mattino a Lui padre di tutti, perchè gli concedesse il pan quotidiano, ed il cammin della vita non gli fosse disseminato di triboli!

Or se quel misero orfanello rejetto da tutti, e cresciuto in deserte campagne fra mandriani ed armenti, nello stato quasi di abbrutimento, si renderà un giorno delinquente, potrà il Legislatore essere inesorabile verso di lui, e punirlo con la pena intera fulminata dalla legge?

Attenuanti per malattie

Le nostre leggi penali nell' articolo 61 tengono ragione in favore dei delinquenti delle malattie mentali, che tolgono assolutamente il senno, prescrivendo che non sono inputabili le azioni commesse da chi era nello stato di demenza o di furore.

Ma pria di giungere alla demenza, l' intelletto sarà sempre sano, perchè lo agente possa dirsi pienamente responsabile delle sue azioni? Io non lo credo, perchè quasi sempre il senno non si perde in un tratto, ma gradatamente col progredire della terribile malattia. Or se vi è uno stato intermedio tra la sanità e la follìa,

Digitized by Google

nessuno io credo potrà negare le circostanze attenuanti per i fatti colpevoli che l' agente avrà potuto commettere in tal periodo di mezzo.

E giustizia anco vuole che si tenesse ragione a favore dei delinquenti di tutte altre malattie, che hanno molta influenza sul morale, le lunghe e le dolorose specialmente, mirabilmente descritte dal Descuret nella sua *Medicina delle passioni*, le quali siffattamente agiscono sul nostro organismo, che lo spirito ancora diviene infermo, e l' irascibilità e la propensione all' odio ed alla vendetta ne sono sempre la conseguenza.

Egualmente i mutamenti di Stato, le grandi sventure, i forti disinganni e le ingiustizie patite, talmente colpiscono la nostra sensibilità, che ben di sovente quando non si perde la ragione essa s' indebolisce e s' inferma, onde i suicidii che non di rado funestano le città!

E se il delinquente si trovasse così infermo di corpo e di mente, chi potrebbe io chiedo negargli le circostanze attenuanti?

Attenuanti pel sesso

Strane e bizzarre quistioni si sono agitate circa il giusto grado di moralità nelle azioni delle donne, e fatto di ciò un tema di galanteria, vi han preso parte i politici, i legisti, i fisiologi, i moralisti, i novellatori ed i poeti — Ed anche io discorrendo delle circostanze attenuanti, non posso trasandare lo stesso importante e-

Digitized by Google

same, onde vedere se la condizione della donna sia sempre per sè stessa, ovvero in taluni casi particolari, una circostanza attenuante dei reati. Lo farò con la maggiore brevità possibile.

Tutte le legislazioni dell' antichità hanno ritenuto, che nella femina la forza morale come la fisica non possa mai giungere a pieno vigore come nel maschio; ed anche la moderna fisiologia ha ciò insegnato, poichè concedendo essa agli organi della generazione assai dati d' influenza sull' umano intelletto, maggiore forza attribuisce alla ragione del maschio a preferenza della femina (1). Si è detto ancora, che nella struttura organica della femina avendo la natura dimostrato il suo voto di porla nella perpetua dipendenza del maschio, pare ch' ella anche gli resti addietro di qualche passo nella forza del corpo e nel vigore della mente. Per tale sua inferiorità rispetto all' uomo, di che mai nei tempi antichi si dubitò, ed anche pei rozzi costumi dell' epoca, la condizione della donna fu allora assai infelice ed abbietta, venendo essa riguardata come la schiava dell' uomo.

Dopo tanti secoli però, mercè la voce dei filosofi che cominciavano ad accennare all' uguaglianza dell' uomo e della donna, essa venne grado a grado ad essere emancipata e nobilitata, e lo fu maggiormente dopo il

(1) V. Cabanis — Rapports du physique et du moral de l'homme vol. 1. mem. 5.

Digitized by Google

grande avvenimento del cristianesimo, che fu un faro di luce per tutto il mondo. Ora la donna è la dolce compagna dell' uomo, con cui divide i dolori e le gioie della vita: essa è l' ornamento della famiglia che governa e per lei fiorisce: essa è l' angiolo che vigila alla cuna dei suoi figli, e li educa alla virtù ed all' onore: essa brilla in società per lo spirito, e si fa ammirare per la sua grande sensibilità e pietà, e per la sua maggiore attitudine e pazienza che l' uomo nell' assistere e confortare i languenti!

No, non han solo in due leggiadre stelle
Tutte le donne il pregio lor racchiuso,
Nè l'unico lor vanto è l'esser belle.

Essa poi quando riunisce lo spirito e la sensibilità alle grazie ed alla bellezza, è un essere affascinante che ispira il più puro affetto, ed ingentilisce l' uomo e l'accosta a Dio, essendo essa a preferenza religiosa.

Inoltre dotata essa non di rado di alti sensi, suole essere d' impulso all' uomo per tutto quanto è nobile e grande: chè per meritar l' amore di donna amata si son fatte tante belle opere d' ingegno, e grandi e memorabili azioni che la storia ha registrate.

Se così è la donna, che ora per la sua avanzata coltura aspira fortemente alla sua completa emancipazione, con venire equiparata all' uomo nel godimento dei diritti civili, mi sorprende come possa oggi più parlarsi della minore imputabilità delle sue azioni. Quando anche in generale si volesse ritenere in lei minore

Digitized by Google

la forza della mente che nell' uomo, pure essa ha sempre abbastanza intelligenza e buon senso per essere pienamente responsabile al pari dell' uomo delle azioni criminose , rivelandoci a tutti la coscienza ed il senso morale che Dio ci ha dato, le azioni colpevoli che dobbiamo sfuggire.

Pure qualche volta, in taluni casi particolari, l'esser donna potrà essere una circostanza attenuante dei reati , come verrò dimostrando nei seguenti quattro paragrafi.

§ 1.

Il Descuret ben disse: *Sorgente delle gioie le più deliziose, o delle pene più straziantì l' amore, secondo ch' è felice, contrariato o geloso, è la più dolce, la più penosa, o la più terribile delle passioni.* E poichè per la donna, *tolto l' amore, tutto scolorasi, tutto si rattrista intorno a lei, essa non di rado è infelicissima per amore contrariato o per gelosia.*

Ed il sommo scrittore della medicina delle passioni aggiunge : *Le passioni portate all'eccesso, riescono nella donna frenetiche anche più che nell' uomo , imperocchè esso vive più sotto il dominio del cervello e quindi della volontà, mentre la donna è sotto l'influsso del sistema nervoso ganglionare, cioè sotto il predominio del sentimento che non ragiona.*

Ora per le azioni delittuose commesse in tale stato di passione dalla donna, quando pure non possa essa

Digitized by Google

dirsi delirante, sembrami che le si debbono accordare le circostanze attenuanti.

§ 2.

Le regole e la gravidanza si è riconosciuto generalmente ch'esercitano grande influenza sul fisico e sul morale della donna, su di che molto si è scritto da uomini dottissimi. *Ad ogni loro ricorrenza*, è il Descuret che parla, *le donne sono più o meno soggette a spasmi, a tristezza, a noia, a inerzia, a sdegno; un nonnulla le urta vivamente, talchè se voglionsi evitare accidenti funesti, che specialmente allora producono vive affezioni morali, coloro che le circondano sono obbligati a usar con quelle una gran cautela.*

Durante la gravidanza, la maggior parte delle donne si mostra eccessivamente soggetta all' impressione; sono irascibili e paurose.

L' utero sviluppa inoltre in loro simpaticamente gusti bizzarri, voglie, *gran propensione ai liquori forti, dei quali talora fanno spaventoso abuso*; *provano anche un indebolimento maggiore o minore nella intelligenza; men sicuro è il loro giudizio, più mobile l' imaginazione, più variabile e capricciosa la volontà.*

Finalmente in qualcuna si è osservato svilupparsi una momentanea tendenza alla gelosia, all' odio, al suicidio e all' omicidio. In questi casi, fortunatamente assai rari, sono in un vero stato d' insania, qualche

Digitized by Google

volta accompagnata da aberrazione più o meno straordinaria dei sensi. E allora queste meschine come sarebbero responsabili delle loro azioni dinanzi alla giustizia umana? A Dio solo spetta giudicarle.

Ora quando pure la donna non si trovasse nello stato d'insania, soffrendo essa in quei due periodi vive affezioni morali, potrebbe talvolta secondo i casi particolari meritare le circostanze attenuanti.

§ 3.

Il pervertimento della donna può talora essere un motivo per attenuare la pena nei giudizii penali.

La società ci offre un quadro assai desolante di tante sventurate giovani, per cui la bellezza fu un *dono infelice*, che inebbriate da ripetute promesse di amore, dando fede ai giuramenti si abbandonarono fra le braccia di vili seduttori, e poi da loro lasciate sul lastrico, senza parenti o da loro scacciate, sono state raccolte in quelle case di perdizione, da ove *ogni virtù è bandita*. Là vivendo esse nell' infamia e nel disonore, lontane da Dio, col pudore hanno perduto ogni senso morale, e familiarizzate col vizio sono divenute degli esseri degradati, che c' ispirano immensa pietà. Esse destinate da Dio alla felicità della famiglia, traviate però e rese infelicissime da questa società corrotta, potranno forse meritare delle attenuanti, ove nello stato di abbiezione in cui vivono trascorressero a delitti!

Digitized by Google

§ 4.

Se in generale la coltura delle donne è oggi molto avanzata, è assai negletta nelle classi più infime della società, specialmente nelle campagne lungi dalle città, ove vivendo esse nella più crassa ignoranza, talvolta anche abbrutite, potranno forse perciò in taluni casi meritare le attenuanti nei giudizii penali (1).

---

(1) Nota agg.—Sulla donna ha scritto estesamente l'egregio Prof. G. Ardini nel suo bel libro *La donna delinquente e la legge penale*, pubblicato in Catania nell' anno 1883 dall' editore Cav. M. Galatola. E poichè in ordine alle attenuanti in favore delle donne, vi ho trovato con piacere gli stessi miei apprezzamenti di tanti anni addietro, mi piace qui riportare li seguenti due brani della conclusione di detto libro, che fanno all'assunto.

" La donna al pari dell'uomo percepisce con lucidità, ragiona con retto giudizio, sente, vuole, e si determina con piena coscienza e con piena libertà, e quindi la sua imputabilità, in circostanze simili, non dev'essere minore di quella dell'uomo, ma eguale a quella dell'uomo istesso. Il sesso muliebre, insomma, non dev'essere riguardato *sempre* come circostanza attenuante dell'imputabilità, e quindi, come principio generale non deve accordarsi alla donna, *solo perchè tale*, il beneficio di più lieve pena, se non soltanto, allorchè individualmente vien provato di trovarsi in quelle peculiari circostanze, che comunemente e per legge reclamano un'attenuante nella perpetrazione dei reati, ciò che d'altronde è anche ammesso per il sesso maschile.

Non si crede, insomma, opportuno, nè giusto nè conforme alle sane dottrine fisiologiche ed antropologiche foggiare un sistema penale per la donna diverso da quello vigente per l'uomo — Le attenuanti debbono soltanto implorarsi e consentirsi in certe speciali contingenze di fatto, *caso per caso, volta per volta, ed individualmente;* e ciò deve

Digitized by Google

Conclusione sulle circostanze attenuanti (1)

Stando nelle nostre leggi penali un gran vuoto, cioè niuna considerazione di tante circostanze attenuanti a favore degl'imputati, giustizia esige che a ciò si provvedesse, dovendosene lasciare l'estimazione al sano criterio dei giudici del fatto criminoso.

Nè il timore di un ingiusto arbitrio nella valutazione delle stesse, dovrà arrestare il Legislatore dal concedere ai Giudici tale facoltà, poichè avendo essi un immenso arbitrio nel giudicare la quistione di fatto con una delle tre formole—*consta—non consta—consta che non*—ben si può lasciar loro la estimazione assai più facile delle svariate circostanze, che possono determinare il grado di colpabilità dell'accusato. Ed aggiungo, ch' essendo dato ai Giudici di conoscere della premeditazione e tutte altre circostanze aggravanti, non che delle scuse in favore degli accusati, ben si potrà affidare ad essi il mandato di conoscere pure delle circostanze attenuanti.

In caso contrario il magistrato , anche nei casi più

---

essere comune per ambo i sessi, potendosene, tutt'al più, consentire in maggior numero di circostanze per la donna , perchè molto maggiori per lei sono queste speciali contingenze che le reclamano , di quanto per l'uomo. ,,

(1) Ho tralasciato qui di parlare delle attenuanti per l' età senile, essendo ciò stato oggetto di una dissertazione speciale, da me precedentemente pubblicata.

Digitized by Google

miserevoli, sarà sempre obbligato ad essere più severo che la giustizia nol consente!

E alla fin fine quali dell'ingiusto arbitrio potrebbero essere i danni funesti? Forse lo incrudelire maggiormente che la legge ha stabilito? mai no, poichè tale arbitrio sarebbe diretto a temperare il rigore della legge anzichè ad accrescerlo.

Piuttosto si potrebbe temere di soverchia indulgenza: ma qui io rispondo, che l'attenuare la pena a chi tutta l'ha meritata non sarebbe un gran fallo; all' incontro sarebbe più grave peccato, se per mancanza di arbitrio nel magistrato si facesse pesare tutto il rigore della pena sul capo dei miserevoli, che ne meritano l'attenuazione

---

Digitized by Google

DELL'IMPUTABILITÀ DELLE AZIONI DEI SORDO-MUTI

SECONDO LA SCIENZA DEL DIRITTO

(Lavoro pubblicato in Palermo nel 1857)
nella Legge Applicata.

Digitized by Google

Digitized by Google

In quanto all'imputabilità delle azioni dei minori, dopo la prima età irreprensibile, in cui *infantem innocentia consilii tuetur*, come elegantemente disse il giureconsulto Modestino, le nostre leggi penali stabiliscono un secondo periodo dai nove ai quattordici anni compiti, in cui bene spesso è dubbio se può esservi imputabilità, onde deve posarsi e risolversi preliminarmente la quistione del discernimento.

Ugualmente pei sordo-muti di nascita o dei primi anni, io credo stare il dubbio medesimo, e doversi anco per loro nei giudizii penali posare la quistione preliminare del loro discernimento.

Un quadro fedele dello stato di questi infelici, potrà forse convincere i lettori ch'io non mi sono ingannato: io lo presento come sta abbozzato nel Gran Dizionario delle Scienze mediche. La sordità di nascita o dei primi anni getta l'individuo che n'è affetto in uno stato d'isolamento morale, produce sia l'imperfezione della parola sia la mutolezza assoluta, e cagiona sempre uno sviluppo incompleto delle facoltà mentali. La sordità e la mutolaggine riunite innalzano tra il sordo-muto ed il mondo

Digitized by Google

intellettuale una doppia barriera, che da una parte impedisce che le sue idee e le sue sensazioni venissero sino a noi, e dall'altra che le nostre idee e le nostre sensazioni arrivassero sino a lui: una sola via di comunicazione gli resta mercè la vista, ma la società e la natura non sono pel sordo-muto che uno spettacolo, di che alcuna voce non gli dà la spiegazione; in lui le facoltà imitative sono solamente coltivate, egli è un essere che presenta al di fuori le maniere d'un uomo civilizzato, ed al di dentro la barbarie e l' ignoranza d' un selvaggio: anche quest' ultimo resta al di sopra di lui s' egli ha un linguaggio che parla, comunque limitato esso sia.

Nessun dubbio: dopo l' intelletto il linguaggio è il miglior dono di Dio, che fa sviluppare in noi il germe di quello; e più esso è esteso ed esatto, più grande è lo svolgimento del pensiero umano. Onde ci è facile di comprendere, come gl'infelici che mancano assolutamente dell' udito e della favella, dei quali la maggior parte sono ancora privi di tutta istruzione, difficilmente potran ricavare alcun bene dall'intelletto che la natura gli diede, il quale resterà ben spesso in loro un germe infecondo, o pure non avranno che uno sviluppo incompleto delle facoltà mentali; la loro intelligenza limitata e confusa non riceverà che incerte lezioni come nell' infanzia, le nozioni del bene e del male e i rapporti del delitto e del castigo non giungeranno se non con stento al loro spirito, onde raramente potranno avere la nozione di Dio

Digitized by Google

e del Diritto, per la quale conoscenza bisogna che la intelligenza sia molto sviluppata. E se, se ne eccettuino taluni, che la stessa scienza della medicina ha riconosciuti dotati di uno spirito trascendentale, e di una grande sensibilità naturalmente sviluppata, i quali si elevano ben al di sopra dei loro simili, lo stesso metodo meraviglioso d'istruzione inventato dal celebre Abate di L' Epée, non può farli giungere che raramente al grado di sviluppo intellettuale, capace a concepire le idee astratte ed i doveri sociali: quindi tutte le astrazioni degli oggetti che non colpiscono alcuno dei nostri sensi, come il diritto, l'obbligazione, la possibilità, la necessità ecc. ecc. difficilmente possono essere concepite dai sordo-muti (1).

L'esperienza ha anche attestato, che questi infelici sono inclinevoli alla collera, al furore ed alla gelosia, e che la cagione più lieve di eccitamento fa perdere loro l' impero sopra essi medesimi; e l' educazione non reprime che incompletamente tali loro tendenze.

Anzi la scienza della medicina nel luogo citato va più innanzi, e c' insegna che molti di tali sordo-muti nati con una intelligenza limitatissima, resa più ottusa pel difetto di udito e della parola, si trovano per ciò solo ben al di sotto dell' uomo, ed in uno stato di stupidità che si confonde col primo grado dell' idiotismo.

---

(1) È questo il giudizio di Hoffbauer ed altri sommi scrittori di Medicina Legale.

Digitized by Google

Che ciò precisamente rende tale malattia sì comune fra i sordo-muti, risultando quella inattitudine mentale sia dalla mancanza d' udito, sia che dipenda dalla medesima causa che ha paralizzato tal senso. E tanto interesse hanno ispirato questi sventurati, che quasi tutti i novelli Codici d' Allemagna contengono per costoro delle disposizioni speciali, prescrivendo che la sordità e la mutolezza, quando rimonta alla nascita o alla infanzia, considerar si debba come cagione di non imputabilità, allorchè l' agente colpito da questa infermità è restato senza educazione, e se d' altronde non è stabilito ch' egli ha agito con intelligenza e volontà.

Se adunque esiste non di rado il dubbio gravissimo, se nei delitti commessi dai sordo-muti vi abbia concorso il dolo, cioè la coscienza di contravvenire liberamente alla legge, sembrami giusto secondo i dettami della scienza del diritto che nelle leggi se ne facesse oggetto di disposizione speciale, dovendosi la imputabilità delle loro azioni determinare nei casi particolari dallo insieme di tutte le circostanze; per cui si dovrebbe nei giudizii penali posare e risolvere prima la quistione del loro discernimento.

E quando pure le loro azioni fossero dichiarate imputabili, meriteranno essi alcuna attenuazione di pena? È questo un secondo esame necessario a farsi.

Ammesso in questi sventurati il discernimento, io credo per la maggior parte di essi, che la loro intelligenza non potrà pervenire a comprendere tutta la

Digitized by Google

portata e le conseguenze di un' azione, nè la loro coscienza a pesarne tutto il valore morale; e qualunque metodo non giungerà mai a renderli così intelligenti e morali come gli altri uomini, che godendo di tutti i sensi trovano ad ogni passo scuola di virtù, sia nei Licei, sia negli spettacoli, sia a piè degli altari.

Che dire poi della più parte di essi che vegetano nel buio di una grossolana ignoranza? Essi certamente non sono i più grandi colpevoli agli occhi della giustizia morale, ed una punizione più mite ai loro falli parmi adunque il voto di tutte le coscienze.

Ed invero io domando: per trattarli con tutto il rigore delle leggi basterà solamente ch' essi sappiano che il tale fatto è riprensibile, e che merita una punizione? Non è egli dell' equità il prendere in considerazione, che gli svariati motivi ch' esercitano una potente influenza sopra lo spirito e la volontà dell' uomo, come il disonore attaccato al delitto ed alla punizione, il bisogno della stima pubblica, il timore di gettare nella costernazione e ridurre a miseria i nostri cari, o non hanno mai agito sullo spirito dei sordo-muti, o non vi hanno lasciato che deboli e fugaci impressioni? Applicandosi ad essi tutto il rigore delle leggi senza alcuna considerazione del loro stato, importa che essi verrebbero puniti con maggiore severità, che coloro i quali godendo dell' integrità di tutti i loro sensi, sono assai più responsabili delle loro azioni innanzi a Dio ed innanzi agli uomini!

Digitized by Google

Ma ciò non deve ammettersi in una buona legislazione, e già i novelli Codici di quasi tutti gli stati di Allemagna ne hanno dato l'esempio, prescrivendo che quando anche i sordo-muti avessero operato con intelligenza e volontà, la loro infermità è cagione di scusa o di attenuazione delle pene. Nè vale opporre contro una tale generale e benigna disposizione di legge, che forse taluni sordo-muti meritevoli della pena intera verrebbero così puniti d'una pena inferiore ai loro delitti, poichè le leggi non possono essere la espressione d'una verità assoluta, ma devono essere dettate sotto un punto di vista generale, secondo il maggior numero dei casi. E che importa poi, se taluni sordo-muti, al pari che altra volta io scrissi pei vecchi oltre i settant'anni, non riceveranno che una punizione inferiore alla pena ordinaria che avranno forse meritata? Ma un giudizio che oltre il giusto aggravasse la sorte di esseri così miserandi, sarebbe un deplorabile avvenimento!

Non voglio trasandare un'ultima osservazione. Quest'infelici non si potranno mai difendere liberamente come gli altri uomini più fortunati, che godendo dell'integrità di tutti i loro sensi, possono assai meglio provvedere ed in tutti i modi alla loro difesa; ed anche per questa considerazione io penso non doversi mai loro infliggere delle pene afflittive a perpetuità, e maggiormente la pena di morte!

Digitized by Google

DEL MANTENIMENTO DEL GIURÌ

PEI SOLI REATI POLITICI

(Lavoro pubblicato in Catania nel 1869)
Tipografia C. Galatola.

Digitized by Google

Digitized by Google

La vigorosa iniziativa presa dall' illustre Minghetti nel Parlamento Italiano per la economia di cento milioni nelle diverse Amministrazioni dello Stato, onde poter giungere al sospirato pareggio nel bilancio della Nazione, mi fece nascere il pensiero di svolgere brevemente talune mie idee, che ove prevalessero, la giustizia come io credo non ci verrebbe a scapitare, e si farebbe ad un tempo economia di parecchi milioni nel solo ramo dell' amministrazione della giustizia criminale.

Io intendo parlare dell'abolizione dei giudizii per Giurati pei reati comuni, da pochi anni introdotti in Italia, che costano tanto allo Stato, senza che nulla a parer mio ci avesse guadagnato la giustizia ; essendo io profondamente convinto per li miei studii e per lo esercizio della mia professione di Avvocato che i giudizii per Giurati sono da mantenersi pei reati politici solamente.

Io amo sottomettere le mie idee, comunque esse sieno, allo schietto giudizio degli uomini illuminati del mio paese, di cui in Italia non è penuria.

Digitized by Google

Nei passati secoli, quando ovunque le leggi penali erano crudeli, e follemente per prova di reità o d'innocenza si ricorreva ai così detti giudizii di Dio, ed allorchè nel rito criminale prevaleva il sistema inquisitorio, e pur vigevano gli aculei e la tortura, in Italia però non essendo state dai barbari conquistatori abrogate interamente le leggi Romane, nè queste del tutto cancellate dalla memoria dei popoli, in mezzo alla barbarie si conservò ancora un qualche culto alla sapienza latina; onde sorsero di tempo in tempo rinomati Giureconsulti, i quali inspirati al giure Romano ed ai principii umanitarii del Cristianesimo, che novella luce avea sparsa nel mondo, perorarono indefessamente la causa dell'umanità, e le pene si raddolcirono alquanto mercè la introduzione delle pene straordinarie, pene minori che potevano i magistrati applicare secondo i casi per temperare il rigore delle leggi.

E poi nella seconda metà dello scorso secolo, quando brillò in Italia il genio del Beccaria e del Filangieri, e si abolì la tortura, e si bruciarono in Firenze gli istrumenti dei spietati supplizii inventati nei secoli dei Longombardi, con che si martoriavano i rei per estorcere da loro la confessione dei delitti talora non commessi, le leggi di rito criminale cominciarono a garentire efficacemente l'innocenza, specialmente nel bel Regno di Napoli, mercè l'introduzione nei giudizii penali della orale pubblica discussione delle prove, ed altre utili riforme.

Digitized by Google

Poscia in epoca a noi più vicina succeduti a quei pubblicisti altri uomini non meno illustri, fra cui primeggiano il Romagnosi il Carmignani ed il Rossi, i Codici Penali e le leggi di procedura penale *del bel paese* segnarono le conquiste fatte dall' umanità, essendosi dai varii legislatori della Penisola quasi in tutto ascoltati i dettami della sana filosofia, la quale, vinti tutti gli ostacoli, era finalmente penetrata ovunque, sinanco nei Consigli dei Re.

Per le dette leggi di procedura penale gl' interrogatorii degl' imputati, e l' obbligo al Giudice Istruttore di versarsi sulle addotte discolpe, l' esame preliminare dell' accusa, la orale pubblica discussione delle prove, la libera difesa, il favore accordato agli accusati in caso di parità di voti, l' obbligo dato ai Giudici di motivare in fatto ed in dritto le loro sentenze, il diritto in generale a tutti i condannati di ricorrere alla Corte di Cassazione per la violazione delle forme e per la erronea applicazione della legge, l' obbligo ai difensori di produrre ricorso in ogni caso di condanna a pena di morte, quando anche il condannato per tedio della vita o del carcere nol volesse, garentivano abbastanza in Italia la vita, la libertà e l' onore degli accusati; e con tali garentie per la giustizia e l' umanità, a me sembra che non ci doveva prèmere veramente di adottare dallo straniero i giudizii per Giurati.

Io non so negare che sia alquanto seducente l'idea, che maggiormente prevalse nella istituzione del Giurì,

Digitized by Google

cioè che con ciò si viene nei giudizii penali a consultare la coscienza pubblica, la quale, dicesi, si rivela nel *verdetto* dei Giurati.

Un tale concetto a primo aspetto può sembrar giusto, come giuste considerate astrattamente sono sembrate tante belle idee di sommi filosofi, che poi in fatto si è conosciuto di non potere avere una felice applicazione.

Ma portandovisi un serio esame, si potrà ben di leggieri osservare che i Giurati non essendo del Comune ove avvenne il crimine, il loro verdetto non può essere la espressione della coscienza di quella popolazione, in seno a cui si consumò il reato. E se fra i Giurati può accadere qualche volta di trovarsene alcuno di quello stesso Comune, chi potrà garentire ch' egli per effetto delle tante relazioni di amicizia e di parentela, non sia appassionato sia per salvare sia per perdere l'accusato?

Nè solamente il *verdetto* dei Giurati pei reati comuni non può giovare gran fatto come rivelazione della coscienza pubblica, ma neppure per tutti gli altri requisiti che si ricercano a ben giudicare, si può in una buona legislazione preferirlo alle *decisioni* dei Magistrati.

Ed invero, i Giurati usciti a sorte in diversi Comuni, e fra differenti classi di persone, non credo che possono offrire sufficienti garanzie dal lato del loro carattere e senso morale; le quali garantìe si possono a preferenza trovare nei pochi magistrati, che un Governo illuminato può scegliere fra moltissimi versati nelle giuridiche discipline. E spesso i Giurati sono ignoranti, e

Digitized by Google

male ad essi si affida il gran potere che esercitano, di giudicare cioè della vita, della libertà e dell' onore dei cittadini, per cui bisognano uomini istruiti e di un carattere morale conosciuto.

Vi sono dei casi assai frequenti in cui è incontestabile che il Giurato ha bisogno di un giudizio finissimo, di una profonda sagacità, e sopra tutto di quel tatto prezioso che dà l' esperienza degli affari, e che essa sola può dare (1).

Nè si dica coi propugnatori del Giurì di oltre Alpi, *che l' istruzione ed il metodo lungi di essere necessarî ai Giurati*, *sono nocévoli nelle materie sulle quali essi sono chiamati a pronunziare*, poichè ciò importerebbe fare il panegirico dell' ignoranza.

Nè si dica con loro, *che i Giurati sono una istituzione primitiva*, *che sente assai della natura e dell' i-*

---

(1) " Noi ristretti a considerare (del Giurì) solamente l'influenza sulla verità e sincerità dei giudizii presso di noi, aggiungiamo solamente, che in un secolo di civiltà e di lumi, vanno a questi del paro

Gli accorgimenti e le coperte vie

dei colpevoli, talchè a discoprirli ed accertarli non basta già il solo *senso comune*, che pure, come disse un illustre faceto scrittore, non è così comune come altri crede; ma vi è mestieri di tutta la logica, renduta familiare, e diventata propria ed abituale facoltà con l'esercizio: ed uomini impazienti di tornare alle domestiche occupazioni, e non ad altri pel loro giudizio responsabili che al loro onore e coscienza, potrebbero di leggieri precipitare i loro giudizii a danno della giustizia, e con pubblico scandalo. ,,

Nicolini *proc. penale* parte 3. § 529.

Digitized by Google

stinto, e che ciò che piace nello stabilimento dei Giurati si è, che tutto vi si decide per la dirittura e la buona fede, semplicità ben preferibile a quello ammasso inutile e funesto di sottilità e di forme, che lungo tempo si è chiamato LA GIUSTIZIA.

No, io rispondo: noi non siamo nei tempi primitivi di una società di agricoltori e di pastori, ove incorrotti erano i costumi, pochi i bisogni, pochi e semplici i delitti.

Se l' attuale società fosse come quei tempi beati, secondo a noi li descrivono i poeti, io ne converrei che sarebbe facile ai Giurati il decidere *con la semplice dirittura e la buona fede.* Ma in questo vecchio mondo, in questa società corrotta, ove assai pur troppo sono i delitti con le mille svariate circostanze che li modificano, in cui tanto si studia dalla malizia umana per assicurarsi la impunità, ove spesso si mentiscono le apparenze, e si confonde il reo con l' innocente, e quelli stessi che esser dovrebbero testimoni del vero ben di sovente ingannano la giustizia, come mai in questa società si può dire che basti a ben decidere *la sola dirittura e la buona fede?*

Chi potrà non riconoscere che a ben giudicare le quistioni spesso astruse sulla imputabilità, sul tentativo, sulla complicità, sul falso, sul veneficio, sulla premeditazione, e su tutt' altro, si richiede non poca intelligenza ed istruzione, di che mancano la più parte dei Giurati?

Digitized by Google

E qui non so tacere che ingiusti ed irriconoscenti verso gli antichi Giureconsulti a me sembrano coloro che, anzichè tributare a quelli immensa lode per quanto in tanta tristizia di tempi giovarono all' afflitta umanità, ora che i tempi sono mutati, con assai severità si fanno a caratterizzare quale *ammasso inutile e funesto di sottilità e di forme* le regole ed i dettami, con molta metafisica è vero, suggeriti nell' antica giurisprudenza da quei criminalisti, i quali durante la lunga notte della barbarie propugnarono sempre coraggiosamente in tutta Europa i diritti vilipesi degli accusati, e con le loro sottigliezze ed argomentazioni riuscirono però a salvare molti innocenti, e risparmiarono all' umanità tante lagrime! (1).

E pensando a quegli uomini sommi, che in vista delle difficoltà dei giudizî penali, dettarono opere insigni sulla difficile materia delle prove, si affaccia spontanea alla mia mente l' osservazione, che l' illustre ed infelice Mario Pagano non scrisse certamente *La logica dei probabili* per gli uomini del popolo che oggi siedono da

(1) " E non senza qualche sdegno io leggo in tanti nostri scrittori l'analisi severa di alcune nostre costituzioni, e capitoli, e prammatiche, ed usi assurdi di procedura, esposti seccamente, senza farsi alcun cenno degli usi e della giurisprudenza che li avevano temperati e ridotti al giusto livello della ragione e del dovere! ,,

" Che in ciò vi fosse stata molta metafisica, io lo so: ma non è preferibile la metafisica che salva, alla scure che uccide? ,,

Nicolini *proc. pen.* parte 2, § 258.

Digitized by Google

Giurati, e così il Nani non scrisse per costoro l'aureo suo libro *Degl' Indizii* — Del pari *La teorìa delle prove nel processo penale* del celebre Mittermayer, la cui recente morte tutta la Germania deplora, e le filosofiche elaborate dissertazioni su lo stesso argomento di altri insigni scrittori, non sono certamente per i Giurati, ma per i cultori della scienza criminale, e specialmente per coloro che debbono giudicare gli accusati nel grande interesse della giustizia e dell'umanità — Ma prevalendo l'istituzione del Giurì, resteranno come proscritte tante belle opere dell'umano ingegno, e pare che si volesse ritornare nell'infanzia, quasi rinnegando il progresso!

Un'altra osservazione si presenta alla mia mente. Il celebre D'Aguesseau scrisse su la fermezza necessaria ad un Magistrato, avendo egli riputato indispensabile di raccomandare, che nè per considerazioni umane, nè per male intesa pietà si dovessero giammai i Magistrati allontanare dalla retta applicazione della legge.

Ma i Giurati, io domando, sono essi capaci di tale fermezza?

Aggiungo, che i Magistrati versati nelle giuridiche discipline ed educati al culto della giustizia, assai meglio che i Giurati sanno premunirsi onde non fossero trascinati ad erronei giudizii, sia dall'affascinante eloquenza sia dalla mozione degli affetti, per via di patetiche narrazioni e della voce passionata di abili Avvocati.

Infine osservo che l'opinione pubblica è potentissima

Digitized by Google

sull' animo dei giudici, i quali essendo eletti dal Governo a rendere giustizia, ciascuno spera in essi, e su di loro stanno rivolti gli occhi di tutti; onde essi pieni di amor proprio, ed anche pel loro interesse, non vorranno certamente demeritare il favore del pubblico e del Real Governo.

Ma i Giurati che si riuniscono da differenti paesi per separarsi dopo pochi giorni, spesso sconosciuti l'uno all'altro, e nella maggior parte stranieri alla città in cui la Corte di Assise ha sede, non hanno, io credo, tanti motivi da esser gelosi della pubblica opinione.

E dal campo degli argomenti passando all'esperienza che se n' è fatta, io credo di non andare errato affermando, che i giudizii per Giurati non hanno fatto buona prova tra noi.

Gli uomini saggi e di buona fede, che non sono appassionati fautori di un sistema anzichè di un altro, potranno giudicare se io mi sia ingannato o pur no.

Diversamente io penso pei reati politici, fossero crimini o delitti, sia con la stampa sia in altro modo commessi.

In materia politica io credo a preferenza utile e giusto consultarsi la coscienza pubblica. — Ed invero, più facilmente pei reati politici il verdetto dei Giurati, quantunque stranieri al Comune ove il reato è stato commesso, potrà essere l' espressione della coscienza pubblica, poichè la notizia dei reati politici oltrepassa sempre i limiti del Comune ove furono commessi, e per lo in-

Digitized by Google

teresse che tali reati destano generalmente, quasi ognuno se ne occupa e segue avidamente i risultamenti del processo; e quando poi si aprono i dibattimenti, ciascuno si può dire che ha già formato il suo giudizio. — Aggiungo che per tali reati il giudizio per Giurati mi sembra una preziosa guarentigia Nazionale, onde io sono il primo a riconoscere che sia dell' essenza dei Governi rappresentativi l' istituzione del Giurì, per giudicare i reati politici.

Ma parlando con la stessa franchezza, io non so vedere come il giudizio pei reati comuni affidato ai Giurati sia garentìa di libertà, onde menarne la conseguenza che abolendosi il Giurì per detti reati, si verrebbero con ciò a menomare le guarentigie del sistema rappresentativo, siccome ad alcuni uomini chiarissimi è piaciuto di sostenere.

Essendochè i furti, gli omicidii, il falso e tutt' altri reati comuni, considerati isolatamente dai reati politici, non costituiscono mica attentati alle conquistate libertà, i giudizii su tali reati per parte dei Magistrati non potranno secondo me destare alcuna inquietudine di vedere menomate le guarentigie Nazionali.

E qui non so dissimulare che anche pei reati politici stanno contro il Giurì le stesse obbiezioni per la moralità ed istruzione dei Giurati; ed è anco a temersi ch' eglino secondo il loro colore politico giudicassero qualche volta con passione, maggiormente in tempi di agitazioni politiche! Ciò non ostante io credo minor male

Digitized by Google

affidare ad essi il giudizio sui reati politici, anzichè ai Magistrati, i quali essendo delegati dal potere esecutivo a render giustizia, si potrebbe temere di essere troppo arrendevoli alle esigenze del potere; ed interessa moltissimo che neppure l'ombra del sospetto cadesse sul Magistrato, il quale nella pubblica opinione deve stare all'altezza della missione conferitagli, di render cioè *giustizia*, ch'è il supremo bisogno dei popoli.

Così secondo la mia maniera di vedere, restituendosi il giudizio di tutti i reati comuni, costituenti crimini, alle Corti Criminali composte di quattro o sei giudici, si amministrerebbe assai meglio la giustizia criminale, e la Finanza verrebbe sgravata di pagare ogn'anno immense indennità a migliaja di Giurati domiciliati fuori la residenza delle Corti di Assise.

E nei casi rarissimi di reati politici, senza bisogno di creare speciali Corti di Assise, le stesse Corti Criminali nelle medesime loro residenze si potrebbero elevare a Corti di Assise, e col concorso del Giurì giudicherebbero su tali reati.

In questi giudizii, ove si volesse portare risparmio alle Finanze dello Stato, per evitare di pagarsi indennità ai Giurati, si potrebbero costoro estrarre a sorte tra gli elettori politici delle popolose città in cui le Corti Criminali avranno sede. Nè ciò sarebbe nuovo, mentre con l'articolo 78 della legge sulla stampa del 26 Marzo 1848, riformato con la legge del 20 Giugno 1858 si prescriveva: *Sono giudici del fatto tutti gl' iscritti*

Digitized by Google

nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una corte di Appello.

Ciò oltre dell'economia, apporterebbe a parer mio l'altro vantaggio, che dalle popolose città ove avranno sede le dette Corti Criminali, si avrebbero in sorte dei Giurati probabilmente più istruiti che dagli altri Comuni, i quali meglio potrebbero decidere le importanti quistioni che spesso presentano i processi politici.

Queste mie idee, che con l' intenzione di giovare al mio paese ho consegnate in queste poche pagine, sono esse giuste? hanno il pregio dell'opportunità?

Gli uomini saggi cui mi sono rivolto, le valuteranno col loro senno, e se troveranno favore presso di loro io sarò felice, chè forse qualche giorno potranno prevalere nel Parlamento Italiano.

Se non avranno una tanta fortuna, io sarò sempre lieto di avere esternato un mio pensiero, con la brama di essere in qualche modo utile alla mia patria.

NOTA AGGIUNTA

In conforto delle mie idee mi giova qui accennare il bel discorso inaugurale di questo anno giuridico fatto nell' Assemblea Generale di questa Corte di Appello il dì 7 Gennaio ultimo dal Procuratore Generale Sostituto Cav. Gioacchino Vanasco, il quale venendo a parlare delle Corti di Assise presentò il vero quadro della nostra Giuria.

L'esimio Magistrato esordì dicendo: *Niente contrario alla Giuria, niente ammiratore del modo come oggi funziona, mi permetto poche osservazioni su gravi inconvenienti sperimentati.*

E soggiungendo di riconoscere il merito di molti verdetti, rilevò *inesplicabili parecchie assoluzioni, e derisorî parziali verdetti affer-*

Digitized by Google

mativi che urtano il senso morale degli onesti, e rivoltano la coscienza pubblica.

Di seguito accennò *gli esilaranti verdetti facienti venir meno la dovuta serietà dei giudizi, come quelli accordanti le scuse ed attenuanti dopo la negazione della reità, e quelli che ammesso in genere il fatto delittuoso negano la scriminante e la colpevolezza.*

E con grande sconforto poi prosegue a dire: *Eppure si pretende che col solo sano criterio gente estranea alle giuridiche discipline risolva quistioni sulle quali non sempre esatti e concordi sono i giudizî dei Magistrati togati; e da ciò derivano a mio parere quei numerosi proscioglimenti per i reati di falsità, bancarotta e simili, che non militano contro la moralità dei Giurati. E come se questo non bastasse, si lascia ai medesimi decidere quale sia quella violenza attuale ed ingiusta, che autorizza sin l' uccisione del simile; si pretende dai Giurati che sappiano conoscere quella infermità di mente, che fa perdere la coscienza o libertà dei proprii atti, e che sappiano distinguerla da quella forza irresistibile prodotto di passione, alla quale volle darsi l' ostracismo, e che cacciata dalla porta rientra dalla finestra camuffata da infermità di mente.*

Indi stigmatizzando i varii inconvenienti che si rilevano nei giudizii penali, da lui accennati, disse saviamente: *Se tali inconvenienti sono comuni a tutt'i giudizii, pure l' abitualità rende più atti i Magistrati togati a risolvere i dubbii dipendenti dalla contrarietà di perizie e deposizioni; non così avviene pei giudici popolari, i quali ancorchè dodati di sagacia non sempre riescono a discernere il vero, ed allora seguono i dettati del cuore anziché della mente.*

A rimediare alla meglio a tanti mali io sono convinto che l'attuale Ministro della Giustizia Onor. Giacomo Giuseppe Costa, uomo di mente assai elevata e di giusti e vigorosi propositi, proporrà i più efficaci rimedî che meglio crederà per sorreggere fra noi il crollante istituto della Giurìa, tra cui principalissimo quello della rigorosa segregazione dei Giurati nelle more del giudizio, in appositi locali forniti di tutto il bisognevole, come nella grande e nobile Inghilterra.

Ma io con la mia solita franchezza credo per effetto dei miei studî e per la mia esperienza di Magistrato nelle Corti di Assise, che tutti

Digitized by Google

i rimedî che si vorranno adottare saranno dei semplici palliativi, ed il sapiente Ministro farebbe opera santa implorando dal Parlamento Italiano l'abolizione dei giudizî per Giurati pei reati comuni; lo che facendosi, molto ne guadagnerebbe la giustizia, e molto la Finanza dello Stato.

Digitized by Google

Appendice sul Giurì

Nei giudizî criminali dell' antica Roma, *jus imperii* come Tacito ben disse, allorchè vigeva l' accusa privata e lo attore ed il reo stavano innanzi il Giudice, erano tre le formole della sentenza—*Calumniatus es*—*Non liquet*—*Liquet.*

La prima e la terza formola erano l' espressione della certezza della innocenza o della reità dell' accusato; onde con la prima formola *Calumniatus es* il Giudice dichiarava innocente ed assolveva l'accusato, stato perseguitato ingiustamente o per errore, potendo con la stessa sentenza condannare il calunniatore; e con la terza formola *Liquet* dichiarava reo l' accusato, e lo condannava.

La seconda formola *Non liquet* era l' espressione del dubbio sulla reità o innocenza dell'accusato, onde il Giudice poteva liberarlo provvisoriamente, ed anche ritenerlo in carcere, potendolo indi ad ulteriori prove tradurlo nuovamente in giudizio, dopo un tempo non lungo.

Le dette tre formole di sentenza presso gli antichi Romani, senza bisogno di altri commenti rivelano abbastanza la loro maturità sin dall' esordire, avendo essi poi con l'ulteriore progresso e mercè l'opera di sommi giure-

Digitized by Google

consulti fatto stupire il mondo con la sapienza delle loro leggi, fin dove giunsero le aquile latine (1).

Indi caduto l'impero, successe un miscuglio mostruoso dei principii della giurisprudenza Romana con le così dette leggi o bandi o consuetudini degli antichi barbari, che lo invasero. Ma dopo la lunga notte della barbarie

. . . . il bel paese
Che Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe

conservando però in seno il germe della sapienza latina, di grado in grado risorse alle scienze, alle lettere ed a tutte le arti belle, e rinacque in esso e vi progredì incessantemente il culto alle leggi Romane.

E dopo del Beccaria, del Filangieri e del Carmignani, rifulse in Italia Giandomenico Romagnosi, sommo pensatore, che unitamente ad altri illustri contemporanei accrebbe gloria a questa bella patria nostra. Nel dì 16 Dicembre 1806 durante il 1° impero Francese, essendo egli stato invitato a Milano onde lavorare con altri giureconsulti ad un progetto del Codice di Procedura Penale pel Regno d' Italia, fu suo merito particolare lo aver fatto introdurre nelle sentenze la formola Romana *Non liquet* esclusa dalla Francia e dall' Inghilterra.

Nel dubbio della reità o innocenza dell'accusato, egli sostenne alacremente in seno della Commissione che presiedeva, essere necessaria l' ammissione nelle sentenze di

(1) Bisogna confessare però che l' antica civiltà Greca che gradatamente emigrò a Roma, concorse moltissimo a fare grandi gli antichi Romani.

Digitized by Google

quella formola Romana *non liquet, per non provocare o assoluzioni che fanno impallidire, o condanne che fanno fremere.*

Così nell' art. 492 del detto Codice, ch' ebbe vigore nel 1807 si prescrissero le seguenti tre formole di sentenza — *Sì è colpevole — Non consta abbastanza che sia colpevole—Non è colpevole—*

E poi nell' art. 500 si prescrisse che la Corte adottando la 2ª formola *non consta abbastanza che sia colpevole*, a norma delle circostanze poteva rilasciare l'accusato in libertà provvisoria, o ritenerlo sotto custodia per un tempo non maggiore di sei mesi, ordinando frattanto che fossero prese più ampie informazioni.

Indi le leggi di procedura penale dell'ex Regno delle due Sicilie del 1819 nell'art. 277 prescrissero le stesse tre formole di sentenza, quasi con le modesime parole, e negli articoli successivi 280, 281, 282 si aggiungeva che pronunziandosi il *non consta*, poteva la Gran Corte disporre che l' accusato fosse rilasciato in libertà provvisoria o ritenuto in carcere, ordinandosi una più ampia istruzione—Però non completandosi essa dentro l' anno, l' incolpato detenuto doveva essere rilasciato in libertà provvisoria, e continuando la istruzione, avrebbe potuto esser portato ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni, in seguito di che la decisione quando non fosse di condanna, doveva essere a pena di nullità di libertà assoluta.

Con quelle leggi, nessuno potrà negarlo, si garentiva l' innocenza, e non si favoriva la impunità dei rei.

Digitized by Google

E qui credo opportuno il narrare, che il nostro grande maestro che fu Nicola Nicolini, vedendo esclusa dalle leggi Francesi la detta formola Romana *non liquet*, scrisse sull' obbietto nel suo dottissimo Commento della Procedura Penale le seguenti parole: — *Noi però abbiamo ritenuta la disposizione delle leggi Romane, le quali non permettono che si confondesse con la stessa formola il reo fortunato con l' innocente perseguitato ingiustamente o per errore.*

E veramente poichè è impossibile che i giudizii penali si potessero sempre definire con le due formole *consta che sia colpevole* o *consta che non sia colpevole,* che corrispondono alle due formole monosillabe *sì* o *no* degli attuali verdetti dei Giurati, che accennano a certezza, mentre non di rado dietro lo svolgimento delle prove nella pubblica discussione nasce il dubbio se lo accusato sia veramente reo o innocente, si vede da ciò e giova il ripeterlo, che sapientemente gli antichi Romani introdussero nelle sentenze la detta terza formola *non liquet*, onde quando il Giudice era tormentato dal dubbio anzichè condannare o assolvere poteva liberare provvisoriamente l' accusato, che sopraggiungendo nuove prove in un termine non lontano poteva tradurre a nuovo giudizio.

Quel modo di giudicare per tanti secoli soddisfacea alla logica largitaci da Dio; ma ora su tal riguardo siamo in grande regresso—Secondo l'istituto della Giurìa quando la causa presenta dei dubbii, i Giurati si troveranno in un brutto momento assai imbarazzante,

Digitized by Google

poichè non potendo scegliere una via di mezzo tra il *sì* ed il *no*, potranno derivarne come il sommo Romagnosi osservava, e mi giova il ripeterlo, *sia assoluzioni che faranno impallidire*, *sia condanne che faranno fremere*, ch' è quello che non di rado avviene, di che me ne appello alla coscienza pubblica; e finisco con dire che talora è di grande sconforto pei buoni il vedere condannati degl' innocenti, tali reputati generalmente, e vedere passeggiare per le vie taluni accusati di orribili delitti assolti dai Giurati, ma già condannati dalla coscienza pubblica, senza che per sopraggiungere di novelle prove potessero esser tradotti a novello giudizio! Onde anche per queste altre mie osservazioni, stando io per lasciare la Magistratura per ragione di età, fo voti come scrissi nel 1869 pria di essere magistrato, che nella nostra Italia che ben si disse *il paese del dritto*, si restituisca ai Magistrati togati il giudicare sui reati comuni con le tre formole dell' antica Roma, rese nel nostro bello idioma come seppe scriverle il Romagnosi (1).

(1) Parlando qui del sommo Romagnosi mi è bello il ricordare, che Pietro Giordani il quale nel 1835 dettò per Lui la iscrizione sepolcrale, finì dicendo ch'egli *fece memorabile il piccolo borgo Salso Maggiore ove nacque.*

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

1. Dedica dell' autore. . . . . Pag. 3
2. Teorica fondamentale del diritto di punire » 7
3. Dell' età senile, qual circostanza attenuante dei reati . . . . . » 25
4. Dell'estensione delle scuse dei reati, e dell'ammissione del sistema delle circostanze attenuanti » 39
5. Dell'imputabilità delle azioni dei sordo-muti secondo la scienza del diritto . . . » 69
6. Del mantenimento del Giurì pei soli reati politici . . . . . » 77
7. Appendice sul Giurì . . . . . » 93

Digitized by Google

Digitized by Google

Alla Illustre Direzione
della Rivista Italiana di Scien-
ze giuridiche in Torino
l'autore

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google